SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 11 maggio 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86

DETERMINAZIONE 26 aprile 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Vantavo (acido alendronico/colecalciferolo)» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 16 ottobre 2009 ed inserita nel registro comunitario. (Determinazione/C n. 374/2010). *(10A05288)*

DETERMINAZIONE 26 aprile 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Lasitone (furosemide/spironolattone)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 1689/2010). *(10A05289)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Yerasel» *(10A05275)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo e Codeina» *(10A05276)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene Segefarm» *(10A05277)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acklab» *(10A05278)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina RKG» *(10A05279)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telfast» *(10A05280)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Livopan» *(10A05281)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Venlafaxina Actavis PTC» *(10A05282)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Alter» *(10A05283)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Nucleus» *(10A05284)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Saflutan» *(10A05285)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atenololo Ratiopharm» *(10A05200)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Betabioptal» *(10A05201)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Citrizan Antibiotico» *(10A05202)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina» *(10A05203)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rinoclenil» *(10A05204)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xanturenasi» *(10A05205)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actigrip» *(10A05206)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Soluzioni per Dialisi Peritoneale Bieffe Medital» *(10A05207)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dosberotec» *(10A05208)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Duovent» *(10A05209)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina» *(10A05210)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aspirina» *(10A05211)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali *(10A05212)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali *(10A05213)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nifedicron» *(10A05214)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoret» *(10A05215)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ginesal» *(10A05216)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ipsoflog» *(10A05217)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Habontene» *(10A05218)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fravene» *(10A05219)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Algopirina» *(10A05220)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Repita» *(10A05221)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Begiolin» *(10A05222)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Suadian» *(10A05223)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gebin» *(10A05224)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ferrofolin» *(10A05225)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene Sale di Lisina Ipso Pharma» *(10A05226)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene Sale di Lisina IG Farmaceutici» *(10A05227)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quinapril e Idroclorotiazide IPFI» *(10A05228)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dantrium» *(10A05229)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zymafluor» *(10A05230)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Starcef» *(10A05231)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Micomicen» *(10A05232)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «CalplusD3» *(10A05233)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «CalcicolD3» *(10A05234)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diproform» *(10A05235)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diprosone» *(10A05236)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pausene» *(10A05237)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gynodian Depot» *(10A05238)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Eparmefolin» *(10A05239)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Longastatina» *(10A05240)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metilbetasone» *(10A05241)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Recofluid» *(10A05242)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pentacarinat» *(10A05243)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Armonil» *(10A05244)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nicergolina Angenerico» *(10A05245)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bidien» *(10A05246)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carbocaina» *(10A05247)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nurofen» *(10A05248)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoselect» *(10A05249)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isoselect» *(10A05250)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Isofenal» *(10A05251)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoret» *(10A05252)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «MS Contin» *(10A05253)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dicloreum» *(10A05254)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Calcio Dobetin» *(10A05255)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valium» *(10A05256)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lexotan» *(10A05257)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mecloderm F» *(10A05258)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deltavagin» *(10A05259)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Deflamat» *(10A05260)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Endoxan Baxter» *(10A05261)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Angenerico» *(10A05262)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Progynova» *(10A05263)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mepivacaina con Adrenalina Pierrel» *(10A05264)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Asalex» *(10A05265)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dentosedina» *(10A05266)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tationil» *(10A05267)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Atenigron» *(10A05268)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Danka» *(10A05269)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dermomycin» *(10A05270)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Supero» *(10A05271)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prisma» *(10A05272)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nurofen Febbre e Dolore» *(10A05273)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Marcaina» *(10A05274)*

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Lamotrigina» *(10A05286)*

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 238/2006 del 5 giugno 2006 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lyrinel» *(10A05290)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 maggio 2010.

Fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, regolamento di esecuzione della legge n. 1293/1957;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Viste le direttive del Consiglio del 19 ottobre 1992 n. 92/79/CEE e n. 92/80/CEE, e la direttiva del Consiglio del 27 novembre 1995, n. 95/59/CE e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione del 2 dicembre 2002 sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo con la quale viene, tra l'altro, raccomandato agli Stati membri di adottare ed attuare appropriate misure in materia di prezzi dei prodotti del tabacco al fine di scoraggiarne il consumo;

Vista la Convenzione internazionale 21 maggio 2003, convezione-quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità - OMS, per la lotta al tabagismo;

Vista la decisione del Consiglio del 2 giugno 2004, n. 2004/513/CE, relativa alla conclusione della convenzione-quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo;

Visto l'art. 39-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la commercializzazione delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi;

Visto il decreto direttoriale 25 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 2005, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), sono state determinate le disposizioni in materia di fissazione del prezzo minimo di vendita al dettaglio delle sigarette;

Visto il decreto direttoriale 8 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 luglio 2009, n. 163, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui al decreto direttoriale 25 luglio 2005, il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette è fissato nella misura di € 185,00 per chilogrammo convenzionale;

Visto il decreto direttoriale 26 marzo 2010, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 1° aprile 2010, con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta registrata alla predetta data del 1° aprile 2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2005, occorre procedere alla individuazione della percentuale del prezzo medio ponderato, cui rapportare il prezzo minimo di vendita delle sigarette che viene effettuata ad ogni variazione della classe di prezzo della sigaretta più venduta, sulla base dei parametri di riferimento, ivi indicati, di volta in volta registrati nel mercato delle sigarette;

Considerato che l'andamento dei consumi registrati nel 2010 nel mercato italiano continua a mostrare un forte addensamento delle scelte dei consumatori su prodotti appartenenti alle fasce di prezzo medio-basse, che l'articolazione dei prezzi di vendita e del loro differenziale hanno subito una pur lieve variazione e che il livello e la struttura della tassazione sulle sigarette non hanno subito modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi indicati in premessa e per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica, la percentuale di cui all'art. 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2005, è individuata nella misura del 92,88 % del prezzo medio ponderato delle sigarette che, nel primo trimestre del 2010, è pari a € 204,56 per chilogrammo convenzionale.

2. In applicazione del comma 1, il prezzo minimo di vendita delle sigarette è pari a € 190,00 per chilogrammo convenzionale, pari a € 3,80 per la confezione di 20 pezzi, e a € 1,90 per la confezione da 10 pezzi.

3. Le tariffe di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette sono modificate come indicato nel prospetto allegato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2010

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 58

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCHE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
500 BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
500 RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
500 SLIM BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
500 SLIM RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
AFRICAINE SENZA FILTRO	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
AUSTIN BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
AUSTIN GOLD	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
AUSTIN RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
AUSTIN RED 100S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BLACK DEVIL FINEST FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BURTON ORIGINAL	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
BURTON SILVER	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
CLEOPATRA	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
DUCAL BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
DUCAL FILTER	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
EGALITE BLANCHES	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ELIXYR BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ELIXYR BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ELIXYR EXTRA TASTE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ELIXYR MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ELIXYR RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ELIXYR RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
EUPHORIA RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
EUPHORIA WHITE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
FRATERNITE BLONDES	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
GARETT BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
GARETT SILVER	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
LIBERTE BRUNES	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MARYLAND BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MARYLAND MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MARYLAND RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MATRIX BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MATRIX RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MATRIX SILVER	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MOHAWK BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MOHAWK RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MPV 100'S BIANCA	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MPV 100'S BLU	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MPV 100'S NERA	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MPV BIANCA	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MPV BLU	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MPV NERA	cartoccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MUSTANG GOLD	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

SIGARETTE (TABELLA A)				
MARCHE	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MUSTANG GOLD 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MUSTANG RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MUSTANG RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
MUSTANG SILVER	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
NA-TUR BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
NA-TUR ORANGE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
NA-TUR RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
NATUR SLIM BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
NATUR SLIM RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
NATUR SLIM WHITE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
QUEST 1	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
QUEST 2	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
REYNOLDS BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
REYNOLDS RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
REYNOLDS SILVER	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ROCKIES	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
ROCKIES BLUE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
RONHILL RICH	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
RONHILL SLIMS	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
RONHILL SLIMS MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
RONHILL WHITE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SOPRANO BLACK	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SOPRANO GREY	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SOPRANO MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SOPRANO RED	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
SOPRANO WHITE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
THOMAS RADFORD SUNDAY'S FANTASY	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
VANITY	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
VICTORY EXCLUSIVE BLACK	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
VICTORY EXCLUSIVE WHITE	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
YESMOKE 0,3	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
YESMOKE 0,6	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
YESMOKE 0,8	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80
YESMOKE 1.0	astuccio da 20 pezzi	185,00	190,00	3,80

10A05607

DECRETO 7 maggio 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 maggio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 59.481 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 maggio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantasette giorni con scadenza 16 maggio 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 maggio 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 12 maggio 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A05606

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 aprile 2010.

Nomina di un componente supplente presso la Commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'industria di Latina, in rappresentanza delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 8 attribuisce la competenza alla costituzione delle Commissioni provinciali della cassa integrazione guadagni ai direttori degli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il proprio decreto n. 1 del 3 febbraio 2010 di ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni ordinaria di Latina con il quale era stato nominato il sig. Giorgio Freguglia membro supplente in rappresentanza delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL;

Vista la nota prot. n. 11942 del 1° aprile 2010 con la quale la DPL di Latina trasmette la richiesta congiunta delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL di sostituire il sig. Giorgio Freguglia, dimissionario, con il sig. Massimo Purificato;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il sig. Massimo Purificato è nominato membro supplente in seno alla Commissione provinciale cassa integrazione guadagni per l'industria di Latina, in rappresentanza delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 8 aprile 2010

Il direttore regionale: NECCI

10A05380

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 2010.

Requisiti per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonché per le ditte autorizzate ad effettuare detti interventi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1962, n. 168;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 recante «Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare», il quale demanda al Ministero la determinazione, con un apposito decreto, dei particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio;

Visto il paragrafo 12, Capitolo III, allegato 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291;

Vista la regola III-20 della convenzione Solas, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti, che prevede l'obbligo di effettuare la manutenzione e la revisione delle imbarcazioni di salvataggio e dei relativi sistemi di ammaino per assicurarne l'affidabilità ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza iniziali;

Considerato che negli ultimi anni l'industria marittima ha registrato un elevato numero di incidenti, talvolta fatali, che hanno coinvolto il personale marittimo impegnato nelle attività di manovra delle imbarcazioni di salvataggio;

Vista la circolare MSC.1/Circ. 1205, in data 26 maggio 2006 - sviluppo dei manuali operativi e di manutenzione delle imbarcazioni di salvataggio e dei relativi dispositivi di messa a mare;

Vista la circolare MSC 1277, in data 23 maggio 2008 - Raccomandazioni per l'autorizzazione delle stazioni di servizio per imbarcazioni di salvataggio, dispositivi di messa a mare e sistemi di rilascio dei ganci delle imbarcazioni del tipo on-load release gear;

Vista la circolare MSC 1206/Rev.1, in data 11 giugno 2009 - Misure per prevenire gli incidenti con le imbarcazioni di salvataggio;

Ritenuto necessario stabilire le modalità per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di messa a mare dei mezzi collettivi di salvataggio, in conformità alle linee guida sviluppate dall'IMO, al fine di prevenire gli incidenti che possono occorrere al personale marittimo impegnato nelle attività operative e di addestramento mediante l'utilizzo dei mezzi collettivi di salvataggio;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina la manutenzione ed il mantenimento in sicurezza dei dispositivi di salvataggio, di tipo approvato, installati a bordo delle seguenti navi:

1) navi soggette alla convenzione Solas come emendata;

2) navi soggette al decreto legislativo n. 45/2000, classi A-B-C-D:

3) navi diverse da navi passeggeri soggette al regolamento di sicurezza, decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, di stazza lorda superiore a 200 T.s.l, costruite il 21 aprile 1992 e successivamente;

4) navi passeggeri soggette all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

5) navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2005, n. 95;

6) le unità che rientrano nel campo di applicazione dei codici IMO SPS (special purpose ship) e MODU (Mobile offshore drilling unit).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, salvo diversamente indicato, i termini utilizzati hanno il seguente significato:

a) Amministrazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) Autorità marittima: organi periferici dell'Amministrazione;

c) Compagnia: la società di gestione secondo la definizione della regola 1 del Capitolo IX della convenzione internazionale Solas, come emendata;

d) Costruttore: il costruttore dei dispositivi di salvataggio;

e) Persona qualificata: personale addetto alle revisioni e manutenzione di cui al presente decreto, formato e qualificato dal Costruttore originale del dispositivo ovvero dalla ditta autorizzata dall'Amministrazione secondo i criteri contenuti nel presente decreto;

f) Dispositivo di salvataggio: le imbarcazioni di salvataggio ed i relativi sistemi di messa a mare, ivi compresi i dispositivi di sgancio, i battelli di emergenza (rescue boat) nonché i battelli di emergenza veloci (fast rescue boat) ed i relativi sistemi di messa a mare e di sgancio, i dispositivi di ammaino e di sgancio delle zattere autogonfiabili di tipo ammainabile;

g) Intervento tecnico: attività di manutenzione/ispezione effettuata su ogni singolo dispositivo di salvataggio (gru, imbarcazione di salvataggio, battello d'emergenza, battello d'emergenza veloce, dispositivo di sgancio on-load) in conformità alla circolare MSC.1/Circ.1206/Rev.1;

h) Ditta autorizzata: impresa specializzata, autorizzata dall'Amministrazione, ad eseguire le attività di manutenzione e revisione dei dispositivi di salvataggio;

i) Esame annuale dei dispositivi di salvataggio: quello previsto dalla regola 20, paragrafo 11.1.2 del Capitolo III della Solas, come emendata;

j) Esame quinquennale dei dispositivi di salvataggio: quello previsto dalla regola 20, paragrafo 11.1.3 e 11.2.3 del Capitolo III della Solas come emendata;

k) Ispezioni mensili: quelle effettuate in accordo alla regola 20, paragrafo 7 del Capitolo III della Solas come emendata;

l) Ispezioni settimanali: quelle effettuate in accordo alla regola 20, paragrafo 6 del Capitolo III della Solas come emendata;

m) Ispezioni addizionali: nei casi previsti dalla Regola 7, paragrafo b(iii) Capitolo I della convenzione Solas, come emendata, ovvero quando ritenuto necessario dall'Autorità marittima nonché dalle eventuali procedure stabilite dal manuale ISM della Compagnia;

n) Istruzioni per la manutenzione: le istruzioni del costruttore previste dalla Regola 36, Capitolo III della Convenzione Solas;

o) Manuale di manutenzione: documento tecnico di uso e manutenzione, edito dal costruttore del dispositivo. Qualora non disponibile, la ditta autorizzata redigerà apposita documentazione tecnica tenendo conto delle linee guida della circolare MSC.1/Circ.1205;

p) Organismo notificato: un organismo accreditato dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo, per la verifica della conformità dei dispositivi di cui al presente decreto;

q) Organismo affidato: un organismo accreditato dall'Amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

r) Rapporto di visita: relazione sintetica relativa all'attività ispettiva condotta dalla persona qualificata che ha eseguito la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio, secondo le istruzioni contenute nel manuale di manutenzione ed in conformità alle linee guida previste dalla circolare MSC.1/Circ.1206.Rev.1.

Art. 3.

Procedure per la manutenzione e la revisione dei dispositivi di salvataggio

1. La Compagnia dovrà sviluppare, sulla base del presente decreto, apposite procedure e linee guida per l'effettuazione delle ispezioni settimanali, mensili, nonché per le visite annuali e quinquennali cui sono soggetti i dispositivi di salvataggio. Le predette linee guida, costituiscono parte integrante del Manuale di gestione della sicurezza della nave in accordo al codice ISM.

2. Le ispezioni settimanali e mensili nonché le manutenzioni di routine dovranno essere eseguite, secondo le «istruzioni per la manutenzione» di cui alla regola 36 del Capitolo III della Convenzione Solas, come emendata, sotto la supervisione dell'ufficiale di bordo, addetto alla sicurezza, all'uopo designato.

3. Gli esami annuali e quinquennali nonché le ispezioni addizionali dovranno essere effettuate dal costruttore oppure da una ditta autorizzata ai sensi del presente decreto, in occasione delle visite di sicurezza. Alle prove di funzionamento dovrà presenziare un funzionario dell'organismo affidato dell'unità. Le medesime procedure si applicano alle unità provenienti dalla bandiera estera, all'atto delle prescritte visite di sicurezza.

4. Le attività di manutenzione/ispezione effettuata dalle ditte autorizzate possono essere eseguite non oltre 3 mesi prima della data anniversaria dei certificati di sicurezza.

Art. 4.

Documentazione

1. Le Ispezioni settimanali e mensili sono registrate sul giornale nautico parte II (deck log book) nonché secondo le procedure definite nel manuale ISM della Compagnia.

2. Le visite annuali e quinquennali nonché le ispezioni addizionali, dovranno essere formalizzate mediante il rilascio di appositi Rapporti di visita, compilati e firmati dal tecnico che ha effettuato l'intervento nonché controfirmati dal rappresentante della compagnia ovvero dal Comandante dell'unità.

3. I dispositivi di salvataggio devono essere dotati di appositi manuali redatti dal costruttore del dispositivo. Qualora non disponibili e non più reperibili presso il produttore, la ditta autorizzata redigerà apposita documentazione tecnica tenendo conto delle linee guida di cui alla circolare MSC.1/Circ.1205, in data 26 maggio 2006.

Art. 5.

Rapporti di visita

1. Il Rapporto di visita è redatto in doppia lingua, italiano e inglese ed è conforme al modello allegato al presente decreto.

2. I Rapporti dovranno essere conservati a bordo dell'unità e presso la ditta che ha eseguito la manutenzione/revisione, per almeno 5 anni.

Art. 6.

Requisiti per ottenere l'autorizzazione ad operare in qualità di ditta autorizzata

1. Le ditte specializzate, autorizzate dall'Amministrazione ad effettuare l'attività di manutenzione e di revisione dei dispositivi di salvataggio a bordo delle navi di bandiera italiana, devono possedere un sistema di qualità certificato secondo la ISO 9001, come emendata, rilasciato da un Organismo di certificazione.

In particolare esse devono:

a) redigere un manuale della qualità, contenente le procedure adottate nell'attività di manutenzione dei dispositivi di salvataggio, tenendo conto delle linee guida di cui alla circolare MSC.1/Circ.1206/Rev.1, dell'11 giugno 2009, nonché i ruoli e le responsabilità della direzione tecnica, del responsabile della qualità e delle persone qualificate;

b) prevedere l'utilizzo di materiali/ricambi originali. Per la sostituzione di detti materiali/ricambi dovrà essere predisposta un'apposita procedura che prenda in considerazione i casi in cui non sia possibile reperire i ricambi originali dei dispositivi di salvataggio;

c) eseguire periodicamente, secondo un piano e procedure prefissate, verifiche ispettive delle attività svolte e redigere un apposito programma di verifiche interne, finalizzato a controllare tutti gli elementi del sistema di qualità;

d) garantire la competenza delle persone qualificate che utilizzano apparecchiature specifiche, eseguono prove e/o tarature, valutano i risultati e firmano i Rapporti di visita. Quando viene utilizzato personale che è sotto addestramento, deve essere fornita una supervisione adeguata a tale personale. Il personale autorizzato a firmare i Rapporti di visita deve essere qualificato dalla ditta stessa sulla base dell'accertamento dei requisiti indicati nel successivo art. 7;

e) essere in grado, laddove richiesto dagli armatori, di effettuare interventi all'estero, impiegando, in ogni caso, personale qualificato conformemente ai requisiti stabiliti dal presente decreto;

f) mantenere aggiornata la qualifica del personale mediante corsi di aggiornamento periodici, in conformità al successivo art. 7;

g) avere effettuato almeno 1500 interventi tecnici di manutenzione/ispezione dei dispositivi di salvataggio, relativi a diverse tipologie di dispositivi, come indicati nell'art. 2, lettera *g)*, negli ultimi 4 anni di attività;

h) avere alle dipendenze personale tecnico qualificato che soddisfa i requisiti del successivo art. 7;

i) possedere una dotazione di macchinari ed attrezzature necessarie per le riparazioni dei dispositivi di salvataggio nonché per la loro manutenzione, compreso, un banco prova per i verricelli dei dispositivi di ammaino/recupero; laddove la ditta risultasse sprovvista di apparecchiature e/o di dispositivi necessari, può avvalersi dell'istituto del subappalto in regime di sistema di qualità;

j) disporre di idonee attrezzature per eseguire le prove di carico dei dispositivi quali sacche, palloni (water bags), dinamometri etc.;

k) dimostrare, con evidenza documentata, che il personale tecnico abbia effettuato un periodo di addestramento presso il costruttore dei dispositivi di salvataggio ovvero presso la propria ditta, e possedere idonee strutture e dispositivi, quali verricelli e differenti tipologie di ganci (on load) per il necessario ed utile aggiornamento e formazione del personale tecnico;

l) stipulare un'apposita polizza assicurativa, di natura marittima, per la responsabilità civile verso terzi, per incidenti connessi all'attività di manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio, per danni cagionati a cose e persone ovvero perdita di persone a seguito di malfunzionamenti verificatisi dopo l'esecuzione di detti interventi tecnici, per un massimale di almeno 5.000.000 di euro;

m) procedere alla redazione di una dichiarazione scritta con la quale si garantisce l'idoneità del dispositivo di salvataggio;

n) mantenere le registrazioni di tutti gli interventi eseguiti a bordo delle navi nazionali, con la rintracciabilità dei ricambi e dei materiali utilizzati nonché con il supporto di materiale fotografico.

Art. 7.
Qualifica del personale

1. Il personale tecnico impiegato nelle attività di manutenzione e di revisione dei dispositivi di salvataggio deve essere adeguatamente addestrato e qualificato dalla ditta autorizzata che ne è responsabile. La qualifica del personale è dimostrata mediante un apposito attestato di qualifica rilasciato dalla ditta autorizzata al termine di un corso di formazione teorico e pratico conclusosi con una valutazione positiva delle competenze del personale tecnico, secondo quanto indicato nella circolare MSC.1/Circ.1277, del 23 maggio 2008.

2. La formazione del personale deve essere finalizzata a fornire le adeguate nozioni e conoscenze dei dispositivi utilizzati nei mezzi di salvataggio.

3. L'attestato deve indicare le generalità del tecnico nonché le tipologie dei dispositivi per i quali lo stesso è stato abilitato.

4. L'attestato di qualifica è rinnovato, a cura della ditta autorizzata, con periodicità triennale e ogni qualvolta sia necessario abilitare il tecnico in ordine a nuove tipologie di dispositivi di salvataggio sulle quali dovrà intervenire.

5. Il tecnico può operare solo per conto della ditta autorizzata che ha rilasciato l'attestato.

6. Il programma di formazione delle persone qualificate deve risultare conforme alle procedure del manuale di qualità della ditta specializzata e dovrà prevedere, almeno, i seguenti argomenti:

a) cause degli incidenti dei dispositivi di salvataggio;

b) norme e regolamenti di riferimento derivanti dalle convenzioni internazionali;

c) progetto e costruzione dei dispositivi di salvataggio;

d) approfondimenti, in materia di meccanica, elettroidraulica e automazione applicabile ai dispositivi di salvataggio;

e) addestramento teorico-pratico relativo alle procedure di manutenzione/revisione in conformità alle linee guida sviluppate dalla circolare MSC.1/Circ.1206/Rev.1;

f) procedure per il rilascio dei Rapporti di visita con la dichiarazione di idoneità del dispositivo di salvataggio.

Art. 8.
Modalità di rilascio dell'autorizzazione alle ditte autorizzate

1. L'istanza per ottenere l'autorizzazione da parte delle ditte interessate deve essere redatta in bollo ed inviata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto «Sicurezza della navigazione» - viale dell'Arte, 16 - 00144 - Roma, corredata della seguente documentazione tecnica in copia:

a) certificato di Qualità ISO 9001;

b) manuale di qualità della ditta;

c) polizza assicurativa;

d) procedure per la revisione dei dispositivi di salvataggio;

e) elenco del personale tecnico qualificato ad eseguire le operazioni di manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio;

f) planimetria della sede della ditta specializzata con il relativo elenco delle attrezzature e dei macchinari di lavoro.

2. L'Amministrazione alla ricezione della domanda, qualora non siano state rilevate carenze nella suddetta documentazione, dispone l'effettuazione di una verifica presso la ditta richiedente, che sarà condotta direttamente da personale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero delegata ad ufficiali in servizio presso le Capitanerie di porto, aventi la qualifica di Ufficiale Port State Control, avvalendosi, qualora ritenuto necessario, previa comunicazione alla ditta interessata, della collaborazione di un Organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999.

3. Il personale incaricato dell'ispezione redigerà un verbale di visita contenente gli accertamenti effettuati, le valutazioni e le eventuali irregolarità riscontrate nonché le conclusioni circa il rilascio dell'autorizzazione alla ditta.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, ha una validità triennale ed è revocata nel caso in cui siano state riscontrate gravi non conformità nelle procedure relative alle operazioni di revisione dei dispositivi di salvataggio, adottate dalla ditta.

5. L'Amministrazione, in ogni tempo ed a propria discrezione, ha la facoltà di sottoporre le ditte autorizzate ad una ispezione occasionale.

6. Le spese sostenute dal personale dell'Amministrazione e dagli eventuali interventi degli Organismi notificati, connesse con gli accertamenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione, sono a carico della ditta richiedente.

Art. 9.

Norme transitorie

Le ditte che non rispondono ai requisiti del presente decreto possono effettuare gli interventi tecnici di cui trattasi, osservando la seguente procedura:

1. La Compagnia che intende avvalersi di ditte non autorizzate per effettuare interventi tecnici, oggetto del presente decreto avanzerà apposita istanza, in bollo, alla Capitaneria di porto ovvero all'Ufficio circondariale marittimo, competente per giurisdizione;

2. Qualora l'unità si trova all'estero, l'istanza dovrà essere indirizzata al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto, Sicurezza della navigazione, viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma - e -mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it

3. L'istanza dovrà indicare il nome della ditta nonché le tipologie di intervento che la stessa intende eseguire e sarà trasmessa, a cura della Capitaneria di Porto all'organismo affidato competente per territorio ovvero, nel caso di cui al precedente punto 2, a cura del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, alla Direzione generale dell'Organismo affidato;

4. L'organismo affidato dovrà verificare che la ditta:

a) sia in possesso di certificato, secondo la ISO 9001, come emendata, rilasciato da un Organismo di certificazione ed adotti procedure standard per la manutenzione/ispezione dei sistemi di salvataggio;

b) dimostri di operare, da almeno 4 anni, nella manutenzione, revisione, riparazione ed assistenza dei sistemi di salvataggio anche con produttori diversi;

c) adotti un adeguato programma di addestramento del personale, in conformità alla circolare MSC.1/Circ.1277 del 23 maggio 2008;

d) effettui con regolarità la manutenzione e la taratura delle apparecchiature;

e) utilizzi esclusivamente parti di ricambio originali o, se queste non risultano più reperibili in commercio, effettui la sostituzione dell'equipaggiamento con altro di tipo conforme alla direttiva sull'equipaggiamento marittimo (wheelmark) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 407/1999;

f) disponga delle registrazioni e dei rapporti sui lavori effettuati, delle eventuali parti sostituite e della documentazione rilasciata, nonché della natura e dell'estensione di eventuali danni e/o di difetti riscontrati negli equipaggiamenti durante le operazioni di manutenzione;

g) si impegni a mantenere prontamente disponibile ed a fornire all'Amministrazione, in caso di incidente che coinvolga i sistemi di salvataggio sottoposti a revisione, tutta la documentazione di cui al precedente punto *f)*;

h) rilasci una dichiarazione scritta con la quale si garantisce l'idoneità del dispositivo di salvataggio;

i) stipuli un'apposita polizza assicurativa, di natura marittima, per la responsabilità civile verso terzi, per incidenti connessi all'attività di manutenzione/revisione dei dispositivi di salvataggio, per danni cagionati a cose e persone ovvero perdita di persone a seguito di malfunzionamenti verificatisi dopo l'esecuzione di detti interventi tecnici, per un massimale di almeno 5.000.000 di euro.

5. Le operazioni di manutenzione, di revisione, le ispezioni periodiche di cui alla Regola III/20.11, le riparazioni dei dispositivi di salvataggio, nonché le prove delle sistemazioni di messa a mare e dei meccanismi di sgancio sotto carico previste dalla Regola III/20.11.1. e 20.11.2, dovranno essere effettuate alla presenza di un funzionario dell'Organismo affidato dell'unità, il quale dovrà controfirmare la dichiarazione di cui al precedente punto 4-h).

A buon esito degli accertamenti, l'organismo affidato autorizza la ditta che intende effettuare l'intervento tecnico, trasmettendo copia dell'autorizzazione alla Capitaneria di porto competente per giurisdizione ovvero, nel caso di cui al precedete punto 2), al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, VI Reparto.

Roma, 19 aprile 2010

Il comandante generale: POLLASTRINI

ALLEGATO

RAPPORTO DI VISITA

ISPEZIONE ANNUALE APPROFONDITA PER IMBARCAZIONE DI SALVATAGGIO, GRU, VERRICELLI ELETTRICI E PROVA FRENO ANNUALE PER VERRICELLI IN CONFORMITA' ALLA REGOLA III/20, SOLAS 74, COME EMENDATA
(ANNUAL THOROUGH EXAMINATION FOR LIFEBOAT, DAVITS, AND ELECTRIC WINCHES AND ANNUAL WINCH BRAKE TEST IN COMPLIANCE WITH REG III/20,SOLAS 74, AS EMENDED)

Compagnia *(company)*			
M/N *(ship)*			IMO n°
Tipo di nave *(Type of ship)*			Data di impostazione della chiglia *(Date of built)*
Bandiera *(Flag)*			Organismo Affidato *(Class)*
Tipo di gru *(Davit type)*	Costruttore *(Manufacturer)*	Numero di serie *(Serial number)*	Carico di Sicurezza *(Safe Working Load)*
Tipo di verricello *(Winch type)*	Costruttore *(Manufacturer)*	Numero di serie *(Serial number)*	Carico di Sicurezza *(Safe Working Load)*
Tipo di imbarcazione *(Boat type)*	Costruttore *(Manufacturer)*	Numero di serie *(Serial number)*	Numero di persone *(Number of Persons)*
Tipo di mezzo di rilascio *(Releasing gear type)*	Costruttore *(Manufacturer)*	Numero di serie *(Serial number)*	
Station n°/Indirizzo *(station n°/Location)*			
Luogo della revisione *(service location)*			Inspection date
Lavoro n° *(Job n°)*			
Ultima sostituzione dei cavi dei dispositive di ammaino *(Last wire rope fall replacing)*			

Dispositivi *(Devices)*	Descrizione *(Description)*	Firma del personale qualificato *(Signature)*	Commenti (Remarks)

RISULTATI ISPEZIONE / *INSPECTION RESULTS*

____

____

____

OSSERVAZIONI / *OBSERVATIONS*

____

____

____

____

Considerato il buon esito dell'ispezione/manutenzione i dispositivi sopraelencati risultano essere idonei per l'uso
(Considering the results of the inspection/maintenance, the aforesaid devices are considered fit for the purpose

Data / *Date* __________________

Nome del personale qualificato / *Name of the qualified person* __________________ Ident. n° ________________________

Firma / *Signature* ____

Timbro della nave e firma del Comandante/Rappresentante Compagnia / *Ship's stamp and Signature* of the Master /Company's Representative__________________________________

Timbro e firma dell'Organismo Affidato*
(Class printing and Signature) ______________________________

* solo per le ditte non ancora autorizzate / *only for services provider not yet authorized*

10A05373

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 27 aprile 2010.

Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che ai sensi dell'art. 90, comma 1, del citato Codice il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della salute che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanità;

Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati genetici del 22 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2007, la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del 19 dicembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 90 del Codice tale autorizzazione, in sostituzione delle prescrizioni impartite in materia di dati genetici con l'autorizzazione generale n. 2/2005, è risultata uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo anche superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Considerato che il nuovo schema di autorizzazione, elaborato anche sulla base delle proposte di modifica e integrazione sottoposte all'attenzione dell'Autorità dalla Società di genetica umana, è stato approvato dal Garante, in via preliminare, in data 12 dicembre 2009, al fine di armonizzare le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata e delle osservazioni formulate da qualificati esperti della materia con particolare riferimento all'aggiornamento delle definizioni utilizzate, ai trattamenti effettuati per la tutela della salute di familiari in assenza del consenso dell'interessato, alle ricerche scientifiche che coinvolgono minori o altri soggetti vulnerabili senza comportare per loro alcun beneficio diretto, nonché alla comunicazione ai familiari dell'interessato di dati genetici indispensabili per evitare un grave pregiudizio per la loro salute;

Considerato che in data 26 novembre 2009 l'Autorità ha inviato tale schema al Ministro della salute al fine di acquisire il parere del Consiglio superiore di sanità, riservandosi di apportarvi eventuali perfezionamenti anche all'esito delle indicazioni e dei suggerimenti che perverranno;

Vista l'ulteriore proroga dell'efficacia dell'autorizzazione vigente al 30 aprile 2010 decisa dal Garante con delibera n. 52 del 22 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2010, per consentire, in attesa della definizione della predetta attività consultiva, la prosecuzione, alle medesime condizioni, dei trattamenti di dati genetici già autorizzati;

Considerato che è non è stata ancora completata la definizione della procedura consultiva prevista dall'art. 90 del Codice per il rilascio di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella vigente;

Ritenuto pertanto necessario, per permettere nel frattempo, alle medesime condizioni, la prosecuzione dei trattamenti di dati genetici già autorizzati, differire ulteriormente l'efficacia della vigente autorizzazione generale per il congruo periodo di due mesi, sino al 30 giugno 2010, ciò in quanto si ritiene che entro tale periodo di tempo sarà completata l'attività consultiva sopra menzionata;

Ritenuto, all'esito dell'esperienza applicativa emersa in taluni casi di contenzioso, che le espressioni contenute nell'autorizzazione di cui vengono differiti gli effetti, e inerenti all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (punto «2) Ambito di applicazione» e punto «3) Finalità del trattamento») devono intendersi riferite al difensore, ai suoi collaboratori, alle parti e a ogni altro soggetto che effettui il trattamento per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera

di differire ulteriormente di due mesi, sino al 30 giugno 2010, l'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata, ai sensi dell'art. 90 del Codice, il 22 febbraio 2007 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 marzo 2007, n. 65) già prorogata sino al 31 dicembre 2009 con delibera del Garante n. 75 del 19 dicembre 2008 e, successivamente, sino al 30 aprile 2010 con delibera del Garante n. 52 del 22 dicembre 2009.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2010

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

10A05565

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 18 febbraio 2010.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'Accordo aziendale concluso, in data 28 gennaio 2009, tra la Metronapoli S.p.A. di Napoli, le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL e le RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli. (Pos. 13919). (Deliberazione n. 10/99).

LA COMMISSIONE

Premesso che:

la Metronapoli S.p.A. di Napoli è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico urbano nella città di Napoli;

nelle date del 31 marzo 2008 e 3 aprile 2008, la Metronapoli S.p.A. di Napoli, le Segreterie provinciali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL e le RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità (atto pervenuto in data 3 aprile 2008);

in data 22 dicembre 2009, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B*), nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali si conforma alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, nonché alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché delle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso, il 31 marzo 2008 e 3 aprile 2008, tra la Metronapoli S.p.A. di Napoli, le segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL e le RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda Metronapoli S.p.A. di Napoli, alle segreterie provinciali di Napoli delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA e UGL, alle RR.SS.AA. della Metronapoli S.p.A. di Napoli e, per opportuna conoscenza, al prefetto di Napoli, nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 febbraio 2010

p. *Il presidente:* il decano VECCHIONE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 31 marzo 2008, presso la sede della Metronapoli S.p.A., si sono incontrati:

- Metronapoli S.p.A.. dr. Fulvio Granata, ing. Vincenzo Orazzo, dr. Eliseo Alimena, dr. Dario Ferrara, Sig. Carmine Clemente e dr. Alfonso Mezzacapo;

- OO.SS. FILT CIGL Sig Vincenzo Tripodi, FIT CISL - Sig. Ernesto Volpe, UILTRASPORTI Sig. Pietro Carrara, UGL - Sig. Massimo Pierucci;

- RSA FILT CIGL Sig Urbano, FIT CISL - Sig. Lippiello, Sig. Ioime, Sig. Ioio e Sig. Napolano, UILTRASPORTI Sig. Calabria, UGL - Sig. Pucci e Sig.ra Vallone

Come noto con la sottoscrizione del verbale di accordo del 30/10/2006 le Parti hanno convenuto l'attivazione di idonei tavoli sindacali, nell'ambito di un quadro programmatico di incontri, in merito a diverse tematiche, al fine di stipulare accordi il cui scopo è quello di assicurare ai lavoratori ampie garanzie gestionali e soddisfacenti livelli di clima aziendale.

In tale contesto, l'odierno incontro è volto alla regolamentazione delle modalità operative aziendali da attuare nell'ambito della applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, così come previsto dalla Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge 83/2000.

Dopo ampio ed approfondito confronto, avvenuto nel rispetto dei reciproci ruoli, le Parti convengono quanto segue.

Fasce orarie e servizi minimi da prestare in caso di sciopero:

A. Le fasce orarie durante le quali deve essere assicurato il servizio completo in caso di sciopero sono:

- 06.30 – 09.30
- 17.00 – 20.00

Nelle sei ore di servizio completo, l'ultima partenza dai capi linea dei treni in servizio viaggiatori sarà prevista entro le ore 9.15, mentre per gli impianti funicolari l'ultima partenza dai capi linea sarà prevista entro le ore 9.25

Relativamente a quanto sopra, nelle fasce sopra evidenziate non si deve tener conto dei tempi tecnici, previsti sia per l'entrata e l'uscita dei rotabili dai depositi, nonché per l'abilitazione e disabilitazione delle stazioni e degli impianti, eccedenti le fasce orarie in caso di sciopero.

Durante i nastri di apertura al pubblico deve essere presente tutto il personale turnista, l'impegno della prestazione del personale sarà impostato in maniera da garantire le partenze esposte nelle fasce.

In considerazione della peculiarità delle linee metropolitane, nelle quali le stazioni sono situate prevalentemente in sotterraneo con presenza di impianti di sicurezza per la circolazione treni e per lo spostamento passeggeri fortemente condizionati da eventuali anomalie al sistema di alimentazione elettrica ovvero a quello idrico di alimentazione degli impianti antincendio, il personale operante al turno "Operatore centrale Telecomando Impianti" è esonerato a partecipare allo svolgimento delle azioni di sciopero Per analogo motivo il personale della Manutenzione delle Linee Metropolitane è obbligato a rimanere in reperibilità durante lo svolgimento delle azioni di sciopero.

Le parti convengono che quanto oggetto della presente pattuizione è da intendersi riferito all'attuale estensione delle linee

Le parti si danno altresì atto che per quanto nel presente verbale non previsto si fa esplicito riferimento alla normativa prevista dalla Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge 83/2000 che qui si intende integralmente richiamata.

Metronapoli S.p.A.	OO.SS.LL.	RSA
FIRMATO	FIRMATO	FIRMATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 aprile 2008, presso la sede della Metronapoli S.p.A., si sono incontrati:

- Metronapoli S.p.A.: dr. Fulvio Granata e dr. Eliseo Alimena;
- OO.SS. FAISA Sig Carlo Giordano;
- RSA FAISA Sig. Mario Mosella e Sig. Oreste Romeo.

Come noto, con la sottoscrizione del verbale di accordo del 30/10/2006 le Parti hanno convenuto l'attivazione di idonei tavoli sindacali, nell'ambito di un quadro programmatico di incontri, in merito a diverse tematiche, al fine di stipulare accordi il cui scopo è quello di assicurare ai lavoratori ampie garanzie gestionali e soddisfacenti livelli di clima aziendale.

In tale contesto, l'odierno incontro è volto alla regolamentazione delle modalità operative aziendali da attuare nell'ambito della applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, così come previsto dalla Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge 83/2000.

Dopo ampio ed approfondito confronto, avvenuto nel rispetto dei reciproci ruoli, le Parti convengono quanto segue:

Fasce orarie e servizi minimi da prestare in caso di sciopero:

A. Le fasce orarie durante le quali deve essere assicurato il servizio completo in caso di sciopero sono:

- 06.30 – 09.30
- 17.00 – 20.00

Nelle sei ore di servizio completo, l'ultima partenza dai capi linea dei treni in servizio viaggiatori sarà prevista entro le ore 9.15, mentre per gli impianti funicolari l'ultima partenza dai capi linea sarà prevista entro le ore 9.25

Relativamente a quanto sopra nelle fasce sopra evidenziate non si deve tener conto dei tempi tecnici previsti sia per l'entrata e l'uscita dei rotabili dai depositi, nonché per l'abilitazione e disabilitazione delle stazioni e degli impianti, eccedenti le fasce orarie in caso di sciopero.

Durante i nastri di apertura al pubblico deve essere presente tutto il personale turnista, l'impegno della prestazione del personale sarà impostato in maniera da garantire le partenze esposte nelle fasce.

In considerazione della peculiarità delle linee metropolitane, nelle quali le stazioni sono situate prevalentemente in sotterraneo con presenza di impianti di sicurezza per la circolazione treni e per lo spostamento passeggeri fortemente condizionati da eventuali anomalie al sistema di alimentazione elettrica ovvero a quello idrico di alimentazione degli impianti antincendio, il personale operante al turno "Operatore centrale Telecomando Impianti" è esonerato a partecipare allo svolgimento delle azioni di sciopero. Per analogo motivo il personale della Manutenzione delle Linee Metropolitane è obbligato a rimanere in reperibilità durante lo svolgimento delle azioni di sciopero.

Le parti convengono che quanto oggetto della presente pattuizione è da intendersi riferito all'attuale estensione delle linee

Le parti si danno altresì atto che per quanto nel presente verbale non previsto si fa esplicito riferimento alla normativa prevista dalla Legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge 83/2000 che qui si intende integralmente richiamata.

Metronapoli S.p.A.	OO.SS.LL.	RSA
FIRMATO	FIRMATO	FIRMATO

10A05393

DELIBERAZIONE 18 febbraio 2010.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso, in data 28 gennaio 2009, tra la SAIS Autolinee S.p.A. di Enna e le RR.SS.AA. della SAIS Autolinee S.p.A. di Enna (Pos. 35271). (Deliberazione n. 10/98).

LA COMMISSIONE

Premesso che:

la SAIS Autolinee S.p.A. di Enna è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico urbano nella città di Enna ed extraurbano tra le città della Regione Sicilia e su tutto il territorio nazionale;

in data 28 gennaio 2009, la SAIS Autolinee S.p.A. di Enna e le RR.SS.AA. della SAIS Autolinee S.p.A. di Enna hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, che sostituisce il precedente accordo del 16 dicembre 2004 (valutato idoneo con deliberazione del 19 maggio 2005, n. 05/239-*bis*);

il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione garanzia per la valutazione di idoneità (atto pervenuto in data 2 febbraio 2009);

in data 22 dicembre 2009, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

decorso il termine ditrenta giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera *B*);

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

l'accordo raggiunto tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali in data 28 gennaio 2009 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché delle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso, in data 28 gennaio 2009, tra la SAIS Autolinee S.p.A. di Enna e le RR.SS.AA. della SAIS Autolinee S.p.A. di Enna;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda SAIS Autolinee S.p.A. di Enna, alle RR.SS.AA. della SAIS Autolinee S.p.A. di Enna e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Enna, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 febbraio 2010

p. *Il presidente:* il decano VECCHIONE

ALLEGATO

Il giorno 28 del mese di gennaio dell'anno 2009 presso la SAIS AUTOLINEE S.p.A. si sono riuniti

la R.S.A. aziendale composta da:

FILT-CGIL rappresentata da Parisi G., Santagati G., Ferraro F.;
FIT-CISL rappresentata da Toscano V.;
UIL TRASPORTI rappresentata da Romano R., La Porta G.;
FAISA –CISAL rappresentata da Vadalà A., Salerno G., Gelsomino I;
UGL I.;rappresentata da Ferrigno

e

la SAIS AUTOLINEE S.p.A. rappresentata da: Visicchio Giovanni, La Iacona Gaetano, Giunta Pietro

Premesso:

1) che in data 12/06/1990 è stata approvata la Legge n° 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero;

2) che l'articolo 1 della Legge 146/1990 considera tra i servizi pubblici essenziali i pubblici servizi di trasporto;

3) che in data 07/02/1991 è stato sottoscritto tra Federtrasporti, Fenit, Anac e Organizzazioni Nazionali di Categoria FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL TRASPORTI l'accordo nazionale sulla regolamentazione del diritto di sciopero per i pubblici servizi di trasporto, in attuazione della Legge 12 giugno 1990, n° 146;

4) che la Commissione di Garanzia, nella seduta del 14/03/1991, ha espresso una valutazione di idoneità del protocollo nazionale alle condizioni stabilite nella stessa delibera;

5) che l'articolo 2 della Legge n° 146 e l'articolo 3, lettera i) dell'accordo nazionale prevedono la definizione di apposite intese e l'emanazione dei regolamenti di servizio da parte dell'Azienda;

6) che l'accordo nazionale 23 marzo 1999 recependo gli inviti della Commissione di Garanzia formulati con le deliberazioni del 22 ottobre e 22 dicembre 1998 ha rivisto l'accordo Nazionale del 07/02/1991;

7) **che la Legge n° 83 dell'11 aprile 2000** che ha apportato modifiche ed integrazioni alla Legge 12 giugno 1990 n° 146 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali **ha disciplinato fra l'altro all'articolo 11 gli standard minimi di erogazione di servizi da erogare in caso di sciopero;**

8) che sempre l'articolo 11 stabilisce che, quando per le finalità di cui all'articolo 1, è necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi **questi ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento** e che eventuali deroghe da parte della Commissione per casi particolari devono essere adeguatamente

motivate al fine di garantire un livello di funzionamento e sicurezza nella erogazione dei servizi;

9) che a tal fine, **occorre individuare le fasce giornaliere coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di 6 ore di servizio;**

10) Valutato che il "Regolamento di Servizio", da adottare in caso di sciopero, **sottoscritto, fra le parti, in data 16/12/2004, oltre ad essere rimasto per molto tempo incompleto in alcune parti essenziali, necessita, sicuramente, di essere rivisitato nella parte relativa alla individuazione delle fasce di garanzia nella considerazione che lo spirito della legge sullo sciopero è quello di tutelare, al massimo, le esigenze di mobilità dei cittadini.**

A tal proposito l'azienda propone di rivedere le predette fasce di garanzia, da rispettare in caso di sciopero, nella maniera seguente: 6.00/9.00 - 13.00/16.00.-

La R.S.A. nel prendere atto delle argomentazioni illustrate dall'Azienda puntualizza che, non ritiene necessario rivedere le attuali fasce di garanzia e fa rilevare che , in ogni caso, se l'Azienda ritiene di cambiare le fasce di garanzia a suo tempo individuate, tanto vale uniformare le predette fasce a quelle concordate fra le Segreterie Regionali e l'ANAV Sicilia nell'accordo regionale del 23/06/2005 che sono 6.00/9.00 - 13.30/16.30.

L'Azienda prende atto della proposta della R. S. A. e viene concordato quindi, di applicare, in caso di sciopero, il seguente

REGOLAMENTO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 3, lettera i) dell'accordo Nazionale del 07 febbraio 1991

Articolo 1)- **PERSONALE VIAGGIANTE:**
Si conviene che, nel rispetto delle fasce di garanzia individuate, devono essere garantite tutte le corse ricomprese nelle seguenti fasce orarie: **6.00/9.00 - 13.30/16.30** all'interno delle quali **dovrà essere garantito l'esercizio delle corse i cui orari di partenza siano ricompresi nelle predette fasce di garanzia.**

Es. fascia prevista 6.00/9.00: devono essere assicurate le corse di base previste con orario di partenza dalle ore 6.00 alle ore 9.00;

Articolo 2)- **PERSONALE DI IMPIANTO:**
Durante l'intera fase di sciopero gli impianti dovranno essere presidiati nei seguenti settori:

a) PORTINERIA: presidio in 24 ore su 3 turni di 8 ore ciascuno,
b) MOVIMENTO: durante le ore di servizio previsto, da un coordinatore di movimento;
c) OFFICINA: durante le ore di servizio previsto e fino alla conclusione delle corse programmate dovrà essere attivato un presidio minimo così costituito:
   IMPIANTO DI ENNA: 2 unità presenti dalle ore 6.30 alle ore 13.00 più 2 unità dalle ore 13.00 alle ore 19.30;

   IMPIANTO DI CATANIA: 1 unità dalle ore 6.30 alle ore 13.00 più 1 unità dalle ore 13.00 alle ore 19.00;

IMPIANTO DI PALERMO: 1 unità dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30;

Articolo 3) **PERSONALE AMMINISTRATIVO**:
Durante l'intera fase di sciopero dovrà essere assicurato il servizio centralino telefonico;

Articolo 4) – **PERSONALE DI AGENZIA:**
1 unità per turno di servizio **che assicura la normale bigliettazione nelle fasce orarie di garanzia** e solo servizio di rilascio informazioni nelle restanti ore.

Va sottolineato che le parti hanno inteso, con questo incontro e con gli altri che lo hanno preceduto, definire la delicata e controversa materia dei servizi minimi da garantire in caso di sciopero, nell'ambito della più ampia sfera delle procedure che devono regolare la corretta tenuta delle relazioni industriali.

Letto, confermato e sottoscritto.-

10A05394

DELIBERAZIONE 18 febbraio 2010.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso, in data 28 luglio 2008, tra la Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo, le Segreterie provinciali di Cuneo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e FIT CISL e la RSU della Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo (Pos. 35268). (Deliberazione n. 10/100).

LA COMMISSIONE

Premesso che:

la Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico urbano nella città di Cuneo;

il 28 luglio 2008, la Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo, le Segreterie provinciali di Cuneo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e FIT CISL e la RSU della Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità (atto pervenuto in data 1° agosto 2008);

in data 22 dicembre 2009, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato che:

lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A*);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B*);

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

l'accordo raggiunto tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 5.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.00 alle ore 14.30;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso, in data 28 luglio 2008, tra la Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo e le Segreterie provinciali di Cuneo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e FIT CISL e la RSU della Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo, alle Segreterie provinciali di Cuneo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL e FIT CISL, alla RSU della Autolinee Valle Pesio S.r.l. di Cuneo e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Cuneo, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 febraio 2010

p. *Il presidente:* il decano VECCHIONE

ALLEGATO

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 luglio 2008 presso la sede di CONFINDUSTRIA CUNEO – Unione Industriale della Provincia

Tra

AUTOLINEE VALLE PESIO SRL, rappresentata dal Sig. Pieraldo ARIAUDO,
assistita da CONFINDUSTRIA CUNEO – Unione Industriale della Provincia in persona del Dott. Carlo BAUDENA

e

la R.S.U. dell'azienda, nelle persone dei Sigg. Luciano RINAUDO, Maurizio GOLA, Roberto RAMONDETTI,

assistita dalla FILT-CGIL, in persona del Sig. Raffaele IOVINE e dalla FIT-CISL, in persona del Sig. Luca BOSIO,

dopo ampia ed esauriente discussione si è raggiunto il seguente accordo:

1. PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

Al fine di limitare il ricorso alle forme di lotta sindacale, a tutela della continuità del servizio pubblico, si conviene che le relazioni industriali tra Azienda e RSU seguiranno la seguente procedura di raffreddamento:

1) entro 15 giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della violazione di un accordo, od in presenza della richiesta di apertura di confronto, sulle materie demandate alla contrattazione aziendale, dovrà avviarsi il negoziato, tra l'Azienda e la RSU;
2) se le posizioni sostenute saranno ritenute inconciliabili, si assumerà una sede di confronto a livello superiore (le parti -Azienda ed RSU- verranno assistite rispettivamente dall'Associazione di categoria e dalle OO.SS a livello provinciale), e che dovrà avere luogo entro 15 giorni dalla richiesta;
3) qualora le due fasi sopra descritte non consentano il dirimersi della vertenza, al confronto di cui al pt. 2 verrà invitato l'Assessore Provinciale ai Trasporti della Provincia di Cuneo, il quale, reso edotto dalle parti sui contenuti della vertenza, potrà esprimere un parere, non vincolante per le parti, a titolo di contributo per la soluzione della vertenza in oggetto. A tale scopo le parti formeranno due delegazioni, aventi ciascuna non più di tre componenti.

In presenza di questo processo di relazioni la RSU e le OO.SS non attueranno azioni conflittuali e la Direzione Aziendale non adotterà azioni unilaterali sulle materie della vertenza, ovvero sospenderà quelle oggetto della vertenza eventualmente già disposte.

Con la presente regolamentazione le parti hanno inteso dare attuazione a quanto sancito dalla Delibera n. 2/13 del 25 febbraio 2002 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

2. REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO

Le parti, nell'ambito di quanto stabilito dalla Legge n. 146/1990, come modificata dalla Legge 83/2000 e dalla Delibera n. 2/13 del 25 febbraio 2002 della Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, nell'intento di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero dei lavoratori e il diritto alla fruizione dei servizi di trasporto da parte dell'utenza, concordano:

A. di garantire il servizio completo articolato sulle sotto indicate fasce giornaliere coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, con particolare riguardo ai lavoratori e agli studenti:

dalle ore 5 alle ore 8,30
dalle ore 12 alle ore 14,30

L'ora di presentazione in servizio dell'autista coincide con l'ora di inizio delle fasce.

B. di adottare le seguenti procedure all'inizio della fase di sciopero ed alla ripresa del servizio:
le corse iniziate durante le fasce stabilite devono essere portate a termine anche se superano le fasce stesse.

C. Il servizio del giorno verrà rielaborato in modo specifico per l'occasione al fine di adattarlo alla mutata situazione operativa e per garantire la esecuzione dei servizi che sono dovuti; verranno retribuiti i tempi di trasferimento essenziali e funzionali alla esecuzione del servizio; nei limiti delle compatibilità obiettive verranno assegnate, al personale presente, quantità di lavoro ripartite il più possibile in modo equo.

D. Le parti convengono che in occasione dello sciopero di cui all'art. 15 della Delibera sopraccitata verranno garantiti i servizi di trasporto dei disabilii e dei mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari.

Letto, approvato e sottoscritto.

AUTOLINEE VALLE PESIO SRL

FIRMATO

R.S.U.

FIRMATO

CONFINDUSTRIA CUNEO -
Unione Industriale della Provincia

FIRMATO

FIT/C.I.S.L - FILT/C.G.I.L.

FIRMATO

10A05395

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini»

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda del consorzio tutela vini DOC Colli Piacentini, presentata in data 24 giugno 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Piacentini»;

Ha espresso, nella riunione del 18 febbraio 2010, presente il funzionario della Regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "COLLI PIACENTINI"

ARTICOLO 1

La denominazione di origine controllata dei vini "Colli Piacentini", obbligatoriamente seguita da una delle seguenti menzioni o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni: Monterosso Val d'Arda (anche nella tipologia frizzante e spumante), Trebbianino Val Trebbia (anche nella tipologia frizzante e spumante),Valnure (anche nella tipologia frizzante e spumante), Barbera (anche nella tipologia frizzante), Bonarda (anche nella tipologia frizzante) Malvasia (anche nella tipologia frizzante, spumante e passito), Pinot grigio (anche nella tipologia frizzante e spumante), Pinot nero (anche nella tipologia frizzante e spumante), Sauvignon (anche nella tipologia frizzante), Cabernet Sauvignon, Chardonnay (anche nella tipologia frizzante e spumante), Novello, Vin Santo, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La tipologia Vin Santo qualora prodotta nella sottozona di Vigoleno e risponda alle specifiche condizioni previste dal presente disciplinare di produzione può usare la menzione "Vin Santo di Vigoleno".

ARTICOLO 2

I vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" di cui all'articolo 1 devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :

"Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda
Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 20 al 50%;
Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 50%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di Bervedino e/o Sauvignon ed altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%;

"Colli Piacentini" Novello
Pinot nero e/o Barbera e/o Croatina (localmente denominata Bonarda): minimo 60% ;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 40%;

"Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia
Ortrugo: dal 35 al 65%
Malvasia di Candia aromatica e Moscato bianco: dal 10 al 20% ;
Trebbiano Romagnolo e Sauvignon: dal 15 al 30% ;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo 15%;

"Colli Piacentini" Valnure
Malvasia di Candia aromatica: dal 20 al 50%;
Trebbiano Romagnolo e Ortrugo: dal 20 al 65%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%;

"Colli Piacentini" Vin Santo
Malvasia di Candia aromatica e/o Ortrugo e/o Sauvignon e/o Marsanne e/o Trebbiano Romagnolo: minimo 80%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 20%;

"Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno
Santa Maria e Melara minimo 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Bervedino e/o Ortrugo e/o Trebbiano Romagnolo, nella misura massima del 40%;

"Colli Piacentini" seguita da una delle seguenti menzioni di vitigno: **Barbera, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Grigio, Sauvignon**
corrispondente vitigno: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%;

"Colli Piacentini" Malvasia
Malvasia di Candia aromatica: minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 15%.

ARTICOLO 3

I) **La zona di produzione del vino "Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda** comprende la porzione dei territori collinari dei comuni di Vernasca, Alseno, Lugagnano, Castell'Arquato, Gropparello e Carpaneto in provincia di Piacenza, particolarmente idonea per conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona è così delimitata:
Da una linea che, partendo dall'abitato di Vernasca segue la provinciale Vernasca - Castell'Arquato in direzione di Lugagnano fino ad incontrare, in prossimità di loc. Cà Bianca, il confine fra Lugagnano e Vernasca. Segue tale confine fino ad incontrare, in prossimità di quota 318, la strada che collega Lugagnano al parco provinciale. Da questo punto raggiunge il bivio della cappella di Madonna del Piano (quota 255) per imboccare la strada dei Ronchi che percorre fino ad inserirsi, poco prima di questo abitato, sulla carrareccia che conduce a case Costa. Segue tale carrareccia fino ad imboccare la strada, che passando per case Castellaro (quota 259), giunge a Prato Ottesola, con la quale si identifica.
Da qui, la linea di delimitazione risale il corso del Torrente Ottesola fino alla sorgente, indi si identifica con una spezzata ideale che congiunge successivamente la sorgente del Torrente Ottesola con quota 382: quota 382 con quota 302: quota 302 e con il punto di incontro, sito sul greto del Torrente Chero, fra i
confini dei comuni di Gropparello, Carpaneto e Lugagnano. Segue il confine tra i comuni di Lugagnano e Gropparello in direzione sud ovest fino a raggiungere quota 350. Da questo punto si inserisce sulla strada per i Magnani (quota 382), Mandola e Castellana proseguendo fino al bivio di Bersani (quota 427), indi segue la strada che, passando per Casello (quota 366) giunge all'incrocio per Gropparello a quota 357.
Da qui giunge a Barzano seguendo la carrareccia che passa per case Gazzotti. Da Barzano segue il tracciato stradale che, passando per case Berti, quota 450, quota 460, giunge a Case Banzola, indi prosegue per Cà Fogliazza e scende al Torrente Riglio. Discende lungo il corso del sopracitato torrente fino all'altezza di Casa Nuova Riva (in comune di Carpaneto). Da questo punto raggiunge in linea retta il tracciato stradale che, passando per Casa Nuova Riva, Torre Confalonieri, Borgo Paglia, Piacentino, La Turca di Sopra, la Fornace Vecchia, attraversa il Torrente Chero, tocca Case Bruciate e giunge al confine comunale fra Carpaneto e Castell'Arquato.
Segue detto confine fino ad incontrare la provinciale Carpaneto - Castell'Arquato che percorre fino al bivio per Vigostano (quota 118); da questo punto, la linea di delimitazione prosegue lungo il tracciato stradale che tocca successivamente Vigostano, Giarola e Colombarola. Da Colombarola segue la strada dei Doppi fino al punto in cui detta strada si affianca al rio Chiozzo: da qui segue la carrareccia che congiunge il suddetto Torrente con Torre Gazzola. Da Torre Gazzola, la linea di delimitazione segue il tracciato stradale che tocca successivamente le Ferriere, C.Nuove Remondini, la Fornace e la Sforzesca. Da questo punto segue la carrareccia che scende al greto del Torrente Arda il cui corso risale fino ad immettersi sulla carrareccia che collega il greto del Torrente Arda con Cinta Anguissola.
Da questo punto segue l'intero tratto di strada che collega Cinta Anguissola con la strada Salsediana (strada per Salsomaggiore). Si immette quindi sulla Salsediana (a quota 145) e la segue toccando successivamente San Rocchino, Crocetta, Castelnuovo Fogliani, il Monastero e giunge a quota 155 all'altezza di C.Belvedere. Da quota 135 segue il tracciato stradale che passa per Cà Lolini, la Persica e raggiunge il confine con la provincia di Parma a quota 124.
Da questo punto la linea di delimitazione si identifica con il confine tra la provincia di Piacenza e di Parma e, successivamente, sempre seguendo tale confine, incontra il Torrente Stirone il cui corso risale fino alla confluenza del torrente Borla (quota 259). Risale il Torrente Borla fino ad incontrare (quota 262) la provinciale per la Borla. Comini, Ronca che segue, fino ad incontrare nei pressi di Ronca la provinciale da Bore a Vernasca che percorre fino all'abitato di Vernasca.

II) La zona di produzione del vino "Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia comprende la porzione collinare della Val Trebbia e parte della Val Luretta particolarmente idonee a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona include parte dei territori dei comuni di Bobbio, Coli, Travo, Rivergaro, Gazzola e Agazzano in provincia di Piacenza ed *è così delimitata*:
da una linea che, partendo dall'abitato di Rivergaro segue il trattato originale della strada statale n° 45 in direzione di Piacenza fino alla località Niviano Castello. Prosegue quindi lungo la strada provinciale per Grazzano Visconti fino ad incontrare il rio della Bosella in prossimità di quota 127 e il cui corso risale fino ad incontrare il confine comunale tra Rivergaro e Vigolzone (quota 149).
Segue, piegando a destra, detto confine fino a raggiungere, in prossimità di quota 632 (M.Dinavolo) il confine comunale fra Vigolzone e Travo. Segue successivamente l'intero tratto di confine tra i comuni di Vigolzone - Travo e

Travo - Bettola giungendo così in prossimità della confluenza del rio Moini con il Torrente Perino. Risale il corso del Torrente Perino fino alla confluenza con rio Cane.
Segue quindi l'ultimo tratto del rio Cane fino a quota 509. Indi devia in direzione nord-ovest sul sentiero che porta al bivio (quota 546) per la strada dei Boioli. Da quota 546 segue la strada per Case Boioli fino ad incontrare, a quota 520, il rio Armelio. Segue il corso del rio Armelio fino a quota 274. Da qui devia lungo una carrareccia che passa per quota 290 (sopra Ponte) e prosegue per quota 340, fino ad incrociare il rio Secco. In questo punto segue il confine del comune Bobbio - Coli lungo le quote 410, 324, 267, 517 e raggiunta l'altezza di quota 424, devia lungo la carrareccia che, passando per Roncaiolo, risale quota 488 fino a quota 366.
Da qui si immette sulla strada che, superando le quote 381 e 429 (dove incrocia il rio Torusso), sfiora la località Scabbiazza dove all'altezza della quota 430 scende lungo il rio Scabbiazza fino alla strada statale n° 45 (quota 248). Risale la strada statale n° 45 e dopo il Ponte Barberino al Km. 99, risale una carrareccia che passa per Case Nuove (quota 400), Cascina Costa (quota 494). Da qui si immette sulla strada che passa a quota 473, successivamente risale un rivo che, a quota 561 (all'altezza del Poggio Pianone) incrocia il confine del comune di Bobbio e Coli. Segue questo confine passando per cascina Fontana del Gallo e per Case Poggiolo, arrivando a quota 585. Da quota 585, lungo una linea ideale, scende sulla strada statale n° 45 al Km 91. Risale la strada fino al Km 90, da dove oltrepassa il fiume Trebbia a quota 324.
Da qui segue i meandri del Trebbia di San Salvatore, dai quali risale lungo una carrareccia che superate le quote 456 e 492 giunge a cascina Riva (quota 496) cascina Biase (quota 490). Prosegue per la strada che tocca le quote 477, 454 (sopra Case Caldarola), 515 e 336 dove incrocia il Torrente Bobbio. Risale questo torrente fino a quota 359: da qui devia a destra risalendo il rio d'Assalto fino a quota 496. In questo punto si inserisce sulla strada per i Brugnoni che successivamente, toccando le quote 581, 587, 591 (casa Sermase), 562 (Villa Pegni), 562 (Casa Pegni), 581 (Cà Borelli) sorpassa il fosso delle Lubbie e prosegue per quota 505 per inserirsi sulla strada che porta a Degara dove, a quota 500, incrocia il rio Fontana. Da qui prosegue lungo la carrareccia, che passando per quota 469 e quota 359 (rio della Lubbia), risale per la strada di Casa Muggione (quota 424). Cà del Bosco (quota 497) e, dopo aver attraversato il rio del Gatto, scende a quota 430 per risalire a case Poggio, fino a raggiungere Areglia (quota 378).
Da questo punto, attraverso le quote 416, 438 e 434 raggiunge Nosia (quota 429), da dove prosegue per una carrareccia che tocca le quote 450, 435, 410, 372. Risale quindi la strada proveniente da Freddezza e, dopo aver superato la quota 400, devia a destra lungo una carrareccia che passa per quote 367 e 337 dove incrocia il rio Dorba. Risale lungo un rivo di sinistra del rio Dorba stesso e giunge a Parcellara (quota 490) da cui scende lungo la strada fino a quota 445. Da qui devia per la carrareccia che passa per le quote 439, 405, 389 sulla cui direzione incrocia il confine comunale tra Travo e Bobbio. Risale questo confine raggiungendo quota 671 ed indi, seguendo la strada, che passando per Pietra (quota 559), Termine Grosso, confluisce in prossimità di quota 443, sulla rotabile che porta a Chiesa di Bobbiano. Da qui segue la strada per Cascina (quota 503) indi la carrareccia per Costa del Grillo (quota 608) e Cà del Bulla e prosegue fino ad incrociare il confine comunale tra Travo e Gazzola che segue fino al Torrazzo; percorre , verso nord-ovest, la strada comunale del Torrazzo fino al bivio (quota 314), di Momeliano. Scende la strada che porta al quadrivio di Lisignano.
Indi prende la strada per Agazzano e si identifica con la strada provinciale che conduce a Pianello Val Tidone fino ad incontrare il quadrivio nei pressi di località Passano; prosegue verso nord sulla strada che porta a Sarturano per le quote 192, 174, 131, 128 e indi in entrata sud di Sarturano (quota 134). Da Sarturano verso est, giunge a Rivasso. Prende per C.Amola, segue la strada fino a quota 122, si identifica con il torrente Luretta per breve tratto verso sud, indi a quota 127 verso est passa per quota 131 e arriva da nord a Gazzola. Attraversa il paese di Gazzola (per breve tratto verso sud) quindi per la strada provinciale Gazzola - Rivalta.
Segue detta strada fino ad incrociare la provinciale Gragnano - Travo (in località Scuola) che percorre fino a Rivalta Trebbia. Indi raggiunge in direzione sud-est il fiume Trebbia con cui si identifica fino all'altezza dell'abitato di Rivergaro, da dove si è partiti.

III) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino **"Colli Piacentini" Valnure** comprende la porzione collinare della Val Nure particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona include in parte i territori amministrativi dei comuni di San Giorgio Piacentino, Vigolzone e Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza.

Tale zona è così delimitata:
Partendo dal confine fra Carpaneto Piacentino e San Giorgio Piacentino sul torrente Riglio in prossimità di Viustino (La Bottega), il limite segue in direzione ovest la strada per Godi che attraversa e proseguendo sempre nella stessa direzione giunge a Rizzolo, segue quindi in direzione sud-ovest la strada che, superato Torrano, giunge a La Fratta da dove piega verso ovest e prosegue per M. o dei Fiaschi (quota 178) prende quindi il sentiero verso nord-ovest fino ad attraversare il Torrente Nure ed incrociare il confine comunale tra Ponte dell'Olio e Vigolzone.
Prosegue in direzione nord-est lungo tale confine prima e poi su quello tra Vigolzone e San Giorgio Piacentino fino all'altezza della strada che dal greto del Torrente Nure conduce in direzione ovest a Stradella, segue tale strada e da Stradella attraversa Cà Sgorbati prosegue verso ovest lungo la strada che tocca M.Italia e lungo il canale raggiunge la strada per Grazzano Visconti in prossimità del Km 11,900. Segue tale strada per circa 200 metri in direzione nord e quindi, verso ovest il canale che lo attraversa toccando le quote 142 e 147 fino a raggiungere il confine comunale di

Vigolzone in prossimità della quota 143; prosegue lungo tale confine verso sud e quindi sempre sul medesimo in direzione ovest, lungo il P. del Castellano ed il T.Spettine, incrociando in confine del comune di Ponte dell'Olio sul T.Nure.
Da qui, in direzione sud-est prima ed est poi segue quest'ultimo confine comunale ed al T.Riglio risale verso nord sino ad incrociare, in prossimità di Bianconi, quello di San Giorgio Piacentino: prosegue in direzione nord-est lungo il corso del T.Riglio fino a chiudere la delimitazione in località La Bottega.

IV) La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione del vino **"Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno** comprende la porzione collinare compresa fra la Valle dell'Ongina e la Valle dello Stirone particolarmente idonea a conseguire produzioni con le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona include una parte del territorio amministrativo del Comune di Vernasca in provincia di Piacenza, *così delimitato:*
partendo, a nord, in località Riocorto, dall'incrocio fra il Torrente Ongina e il confine del Comune di Vernasca, verso nord, segue il ciglio destro del Torrente Ongina fino all'ansa in prossimità di quota 125, segue l'ansa e risale la carraia a quota 159, segue la strada dritta ad ovest di Colle S.Giuseppe fino a quota 186 quindi per la carraia scende a quota 182 sul confine comunale di Vernasca. Segue il confine comunale fino ad incontrare il Torrente Stirone che segna il confine della provincia di Piacenza. Si identifica, verso sud, con il ciglio sinistro del Torrente Stirone fino ad incontrare lo stradello che conduce a quota 173 in località S.Genesio.
Da S.Genesio prosegue lungo la strada comunale fino ai Trabucchi e poi lungo la stessa strada provinciale di Borla fino a quota 234. Quindi sale la strada comunale dei Baroni passando per Perpiano e scende fino ad incrociare il ponte sul Torrente Ongina. Segue, verso nord, il Torrente Ongina e si identifica con esso fino a ritornare al punto di partenza in località Riocorto.

V) La zona di produzione delle uve idonee alla produzione dei vini **"Colli Piacentini" Barbera, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Chardonnay,Malvasia, Novello, Pinot grigio, Pinot nero,Sauvignon, Vin Santo,** comprende il territorio a vocazione viticola delle colline piacentine ed include, in provincia di Piacenza, l'intero territorio amministrativo di: Caminata (escluso le isole amministrative in provincia di Pavia), Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ziano Piacentino, ed in parte il territorio amministrativo dei comuni di: Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, Coli, Gazzola, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Pecorara, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca e Vigolzone.

Tale zona è così delimitata:
Partendo dall'entrata sud nel centro abitato di Borgonovo Val Tidone, il limite segue verso ovest la strada per Moretta e, superata costera Moretta all'incrocio con il R.Torto, risale verso nord tale corso d'acqua ed all'ansa successiva la quota 91 all'altezza di Polesera, segue verso nord-ovest per la strada che conduce a C.na Montezella. Da C.na Montezella segue quindi la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge C.Cavo Perletti sulla strada per Castel San Giovanni: prosegue quindi lungo tale strada verso sud per breve tratto e, all'altezza della quota 93 segue, in direzione ovest, quella per C.Perduta e C.Pradella fino al r.Gambero per proseguire poi lungo tale corso d'acqua verso nord per circa 700 metri e seguire poi il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge la strada per Fornaci: lungo questa verso sud-ovest attraversa Fornaci quindi Casanova e, proseguendo, passa a sud di C.Merlino e raggiunge il confine della provincia in prossimità della quota 96 sul T.Bardonezza.
Segue, in direzione sud, il confine provinciale attraversa il lago di Trebecco e, proseguendo sempre sul confine provinciale in direzione sud-ovest, raggiunge, a quota 779, il Roccone, nel comune di Nibbiano; segue quindi la strada verso nord per Cà dei Giorgio (quota 653) e da tale località segue verso sud e poi est la carrareccia per la Cà dei Follini.
Da questa località prosegue verso sud-est per la strada che attraversa Cà Bazzari e, a quota 683 segue quella per Lazzarello, attraversando prima la quota 753 e, superato Lazzarello, raggiunge proseguendo sempre verso sud, prima Cà di Lazzarello, poi case Bianchi, sul proseguimento arriva alla quota 665, laddove la strada incrocia il corso d'acqua che confluisce nel rio della Fornace dell'Aia, a quota 550, segue quindi, da quota 665, prima l'affluente e poi quest'ultimo corso d'acqua sino alla confluenza nel T.Tidoncello Merlingo, lungo il quale risale verso nord-est sino alla confluenza a quota 388, con il T.Tidoncello di Sevizzano.
Da quota 388 risale il Torrente Tidoncello e, a sud di Marzonago. Prosegue in direzione est per il rio Sereno, toccando le quote 493 e 532, dove raggiunge la strada per Sevizzano; prosegue lungo questa in direzione sud, costeggia il centro abitato di Sevizzano ad ovest e segue verso est la strada per C.Saliceto (quote 695). Da C.Saliceto segue la strada in direzione nord-est fino a raggiungere a quota 708 il confine comunale di Piozzano. Prosegue lungo questi in direzione sud sino ad incrociare quello di Travo a quota 801, segue quindi quest'ultimo confine in direzione sud-est ed alla quota 681, all'incrocio con la strada per Scarniago, prosegue verso nord-est, lungo questa attraversa il centro abitato di Scarniago e proseguendo raggiunge Madellano segue verso nord e poi est la strada che, passando per le quote 560, 554, 477, incrocia quella per Chiosi; prosegue lungo quest'ultima verso sud, toccando i centri abitati di Termine Grosso e Pietra e raggiunge poi, a quota 671, nuovamente il confine comunale di Travo; discende lungo questi in direzione sud ed in località Cappaia, all'altezza di Ronda Nera, lascia il confine per seguire verso ovest il sentiero che attraversa le quote 389, 405, 439 ed a quota 445 incrocia la strada per Parcellara, segue tale strada verso nord-ovest e raggiunge

Parcellara da dove segue verso ovest il fosso affluente di sinistra del Rio Dorba; dalla confluenza risale, per breve tratto, il rio Dorba; ed a quota 337 risale verso ovest un affluente di destra del medesimo corso d'acqua fino ad incrociare la strada per Freddezza; percorre questa verso sud ed all'altezza di Cosenzio, in prossimità della quota 372, segue verso ovest la strada che passa a nord di Freddezza, tocca quota 410, attraversa Marumoni (quota 435) e raggiunge Nosia (quota 429).

Da Nosia segue il sentiero per Areglia toccando le quote 434, 438, 416 e da Areglia prosegue per la carrareccia che attraversa case il Poggio e raggiunge la strada per Gobbi: prosegue lungo questa per il breve tratto (250 metri) verso sud e quindi nella stessa direzione per il sentiero che tocca le quote 416, 430, attraversa rio del Gatto e raggiunge Cà del Bosco (quota 497). Da Cà del Bosco segue, in direzione sud-est, il sentiero che attraversa la quota 526 e raggiunge alle pendici occidentali di M.Spanna la strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada per Mezzano Scotti; prosegue nella stessa direzione lungo tale strada fino ad incrociare, superato C.Muggione, l'acquedotto (331).

Prosegue lungo quest'ultima strada verso ovest ed all'incrocio con il rio della Lubbia (quota 359) segue il sentiero in direzione ovest fino all'incrocio con la strada per Centomerli, risale questa verso nord per breve tratto e, all'altezza della quota 469, prosegue verso ovest e sud-ovest per il sentiero che passa a sud della quota 519; attraversa le quote 503, 535 e, sul proseguimento per una retta, raggiunge la strada per Degara: su tale strada prosegue verso ovest, attraversa il fosso delle Lubbie e, dopo circa 500 metri, prende il sentiero per Cà Borelli (quota 581) e quindi quello in direzione sud attraverso C.Mazucca e, sul proseguimento verso sud e sud-ovest, passando a sud di C.Vignola, raggiunge C.Pegni inferiore (quota 562).

Indi segue la strada in direzione ovest toccando Villa Vegni, C.Sermase e Valle per raggiungere la S.S. 461in prossimità del Km 52.300; discende verso sud lungo questa ed a Campore prende la strada che in direzione nord incrocia a quota 496 il rio d'Assalto; discende questo corso di acqua verso sud fino alla confluenza con il T.Bobbio (quota 359) per proseguire poi lungo il sentiero che costeggia tale corso d'acqua in direzione est, e giunto alla quota 336, prosegue verso sud-ovest lungo il sentiero che raggiunge la strada per C.Fontanini; prosegue lungo questa verso sud-est toccando le quote 515, 477 e, alla quota 490 (C.Piani), prosegue in direzione est per il sentiero che tocca la quota 317 e raggiunge, a quota 321, la strada per Bobbio: prosegue lungo questa verso sud e passando ad ovest di C.Biase segue verso est per il sentiero che attraverso la quota 490 raggiunge la strada per C.Riva in prossimità della quota 446, percorre tale strada verso sud, raggiunge rio Riva e quindi verso nord-est segue il sentiero e raggiunge quota 456 per piegare poi in direzione sud-est raggiungendo il fiume Trebbia: risale tale corso d'acqua includendo San Salvatore e quindi seguendo il confine del comune di Bobbio, raggiunge al Km 90 la s.s. di Val Trebbia n° 45.

Prosegue verso nord lungo tale strada e, alla quota 325 (Km 90) segue, in direzione est, una retta immaginaria che incontra la strada per Coli alla quota 585 sul confine comunale di Bobbio; prosegue verso nord lungo tale confine fino a Poggio Pianone incrociando un affluente di destra del fiume Trebbia, lo discende verso nord e, all'incrocio con la strada per C.Costa (quota 475), prosegue nella stessa direzione lungo questa raggiungendo C.Costa (quota 494). Da quota 494, segue verso nord il sentiero che, attraversando il fosso degli Aregli, raggiunge C.Mezza Cappella a quota 399 da dove prosegue verso nord-est per il sentiero che attraversa il fosso degli Armanni e poi piegando a nord-ovest, raggiunge C.Nuova (quota 400) e poi, a quota 356, il fosso che discende dal M. del Lago e confluisce nel Trebbia.

Da quota 356, il fosso che discende dal M.del Lago e confluisce nel Trebbia. Da quota 356 discende questo corso d'acqua e raggiunge il Trebbia per discenderlo poi verso nord fino al ponte di Barberino (quota 242). Prosegue lungo s.s. Val Trebbia e, dopo circa un chilometro verso est a quota 248, risale il rio Scabbiazza e, a quota 430, prosegue verso nord per il sentiero che raggiunge Scabbiazza. Da Scabbiazza segue verso nord la strada per Roncaiolo toccando le quote 429, 381, 366, 352; da quest'ultima quota risale, verso sud-est, il fosso affluente del Trebbia e, in prossimità della sorgente, prosegue per il sentiero che in direzione nord-ovest raggiunge Roncaiolo.

Da Roncaiolo prosegue in direzione sud-est per il sentiero che conduce a Costa Camminata e, superata la quota 424, incrocia nuovamente il confine comnunale di Bobbio lungo il quale prosegue verso est e nord-est e, all'incrocio con il rio Secco, discende il corso d'acqua per circa 200 metri per prendere poi, verso est, il sentiero e quindi la strada per Ponte di Sopra che supera per seguire in prossimità della quota 290 il sentiero che verso est raggiunge il rio Armelio (quota 274). Risale questi verso sud sino alla quota 520, all'incrocio con la strada per Boioli: segue tale strada verso est fino a Casazza toccando le quote 533, 528, 546 e 567. Da Casazza prosegue verso sud sul sentiero che raggiunge quota 509 e, sul proseguimento nella stessa direzione, incrocia il rio Cane: discende quindi tale corso d'acqua e, alla quota 337, all'incrocio con la strada per Villanova, prosegue verso sud per tale strada. Dopo circa un chilometro alla quota 367, prosegue ad ovest per quella che attraversa Scagliotti e raggiunge Costa Rodi (quota 533).

Da Costa Rodi segue verso sud il sentiero e poi la strada che in prossimità del ponte Verbucone incrocia quella per Biasini, prosegue su quest'ultima, attraversa Biasini e, sul proseguimento verso est, raggiunge il ponte sul Torrente Perino, risale verso nord tale corso d'acqua e, poco dopo M.Vecchio, segue la strada per Bacchetti verso est, passando per la circonvallazione sud (quota 426 e 441), su tale strada prosegue verso est per quella che porta alle case Moline e, proseguendo su quest'ultima, in direzione nord, passa ad est di Bocito e Belito fino a raggiungere a quota 598 case Matteo, da dove, per il sentiero verso ovest raggiunge il confine comunale di Travo.

Prosegue poi lungo questi in direzione nord fino a raggiungere la quota 656, nei pressi di M.Viserano, da dove, in direzione sud-est segue il sentiero che tocca la quota 614 e raggiunge Grilli; da Grilli segue verso est la strada per Cassinari e, proseguendo sulla medesima verso sud-est, raggiunge Torria e poi in direzione sud C.Invaga e, superata la quota 580, ad est di La Lama, raggiunge il bivio per la cava di pietra: dal bivio prosegue verso ovest lungo la strada per

C.Mole che supera ed all'incrocio con il T.Olza discende questi verso est sino al ponte in prossimità della quota 323. Dal ponte segue verso sud la strada per breve tratto e poi il sentiero che, in direzione sud-ovest, attraversa le quote 351 e 457 per andare ad incrociare, alla quota 505, la strada per San Bernardino e lungo questa raggiunge tale centro abitato.

Da San Bernardino segue verso est la strada per Selva, l'attraversa e, proseguendo raggunge rio Barbarone (quota 514); ridiscende tale corso d'acqua e, alla confluenza nel rio dell'Osteria, risale quest'ultimo fino ad incrociare la strada in prossimità di C.Osteria: segue tale strada in direzione ovest e a C.Sartori prosegue sempre verso ovest fino a raggiungere Vigolo toccando la quota 608: da Vigolo segue una linea spezzata immaginaria verso nord-est facendo vertica Castelnardo e raggiungendo poi C.Zani (quota 544) da dove prosegue per la strada che raggiunge quella per Padri; all'incorcio prosegue lungo tale strada in direzione est attraversa Padri, Gragnano di Sotto, e proseguendo verso sud, raggiunge Riglio.

Da Riglio prosegue in direzione sud per la strada che raggiunge Busa e poi Poggio da dove segue il sentiero in direzione sud-ovest raggingendo Generesso: prosegue poi verso sud-est lungo la strada che raggiunge, a quota 407, il T.Riglio da dove risale verso nord-est per quella che raggiunge Montechino in direzione sud-est, segue la strada per Groppo Visdomo da dove verso est per la strada che costeggia le Rocche, raggiunge il rio Freddo a sud di Pierfrancesco, superata Cavadipietra: risale quest'ultimo corso d'acqua e, al ponte sulla strada per Carignone (Km 18,200), segue verso est e nord-est la strada che attraversa Guidi, Rustigazzo, Costa, Vicanino, Osteria a C.Bosconi; al Km 1,900 circa prosegue per il confine di Lugagnano Val d'Arda in direzione sud-est fino a raggiungere il t.Arda: risale questo corso d'acqua verso sud ed attraversato longitudinalmente il lago di Mignano, in direzione sud il corso d'acqua affluente del lago che incrocia la strada rivierasca in prossimità del Km 9 e, risalendo sempre questo corso d'acqua, incrocia presso Levori, il sentiero che, passando per quota 444, raggiunge in direzione nord e poi est l'abitato di Levori, in direzione est, segue la strada per Corti, costeggiando a sud-est il centro abitato, per seguire poi verso nord-est il sentiero a mezza costa dell'impluvio del lago di Mignano, sentiero che tocca le quote 465, 479, 514 e, a nord-ovest di M.Vidalto, raggiunge la miniera da dove segue la strada verso nord per Vitalta.

Da Vitalta segue verso est la strada per Segadello e dopo breve tratto in direzione nord il sentiero per C.Farina e quindi verso nord-est la strada per Alessandroni e per Gallosi ed alla quota 471 quella che raggiunge la strada per Vernasca alla quota 465: segue quest'ultima verso est attraversando Ranca, Comini, Burgazzi, Silvani e poi all'incrocio con l'affluente del T.Stirone in prossimità del Km 10,100, ridiscende tale corso d'acqua fino alla confluenza raggiungendo così il confine di provincia. Risale verso nord-est tale confine che per buona parte si identifica con il T.Stirone e, poco dopo averlo allontanato, raggiunge la strada per Fornio (quota 124).

Segue tale strada per nord-ovest toccando la Persica e C.Lolini fino ad incrociare, alla quota 155, la strada per Castelnuovo Fogliani e proseguire poi lungo questa, in direzione nord, raggiungendo il centro abitato. Da Castelnuovo Fogliani segue, in direzione nord-ovest, la strada che passa per Santa Maria di Latte e attraversato il R.Grattarolo raggiunge quella per Alseno (quota 89). Da quota 89 prosegue verso sud-ovest per Castell'Arquato e, prima di giungere a Villa San Lorenzo alla quota 146 (Km 1,900 circa) segue verso nord-ovest la strada per Cinta Anguissola che supera e raggiunge il T.Arda, prosegue lungo questi per circa un chilometro verso nord e all'altezza della strada per la Sforzesca la segue verso ovest, raggiunge la Sforzesca e verso nord C.Nuove Remondini da dove prende la strada in direzione ovest per torre Gazzola, che raggiunge.

Da Torre Gazzola segue, in direzione nord-ovest, il sentiero che incrocia la strada per Doppi, lungo questa prosegue verso sud-ovest toccando Giarola e verso sud Vigostano, da dove, in direzione ovest segue la strada che raggiunge quella per Vigolo Marchese al Km 21,300 circa; quindi lungo questa, verso nord-ovest, raggiunge il ponte sull'affluente del T.Chiavenna in prossimità del Km 20,500; risale il corso d'acqua in direzione sud sino ad incrociare la strada per Bastida e lungo questa verso nord-ovest, attraversa Bastida, Castello Turca di Sopra, Piacentino, e all'uscita di quest'ultimo, segue la strada che, piegando verso sud porta a C. Il Poggio, all'altezza delle quali (quota 134) segue verso sud il sentiero fino a raggiungere la cappella sul greto del T.Vezzeno. Risale quindi il corso d'acqua ed all'altezza di Torre Confalonieri prosegue verso ovest per quella che si immette in prossimità del Km 3 nella strada per Cimafava percorre quest'ultima verso nord per circa 200 metri e quindi, verso ovest, prosegue per quella che attraversa C.Nuova Riva e raggiunge il T.Riglio: ridiscende tale corso d'acqua verso nord ed al ponte delle C.del Riglio segue verso ovest la strada per Godi e, al Km 4 piega verso sud-ovest, attraversa Rizzolo, Torrano e raggiunge La Fratta da dove segue verso ovest, la strada per M.dei Fiaschi e, nella stessa direzione, il sentiero che raggiunge il T.Nure e quindi il confine comunale di Vigolzone: prosegue verso nord-est lungo tale confine ed all'altezza di Stradella segue verso ovest la strada per questo centro abitato.

Da Stradella segue la strada verso sud fino a Cà Sgorbati e quindi verso ovest quella per M.Italia (quota 149) da dove prosegue verso ovest per il canale che, raggiunge la strada per Grazzano Visconti che segue per circa 400 metri verso nord e prosegue poi, in direzione ovest, lungo il canale, toccando le quote148 e 147 per incontrare il confine comunale di Vigolzone. Segue verso sud tale confine per breve tratto ed all'incrocio con rio della Bosella discende tale corso d'acqua sino ad incontrare la strada per Niviano (quota 127). Segue questa verso ovest, raggiunge Niviano, lo attraversa e per la s.s.n°45, in direzione sud giunge a Rivergaro.

Da Rivergaro prosegue verso ovest per la strada del greto del fiume, raggiunge il Trebbia e quindi il confine comunale di Rivergaro lungo il quale prosegue verso ovest e poi verso nord fino alla quota 114, a sud-ovest di C.Buschi sul greto del fiume Trebbia. Da quota 114 segue, verso nord-ovest, la sponda di sinistra del corso d'acqua fino all'abitato sud di Rivalta Trebbia per proseguire in direzione nord-ovest, lungo la strada per la scuola e, poco prima di giungervi, alla

quota 132, segue quella verso ovest per Gazzola. Attraversa in direzione nord il centro abitato e, alla quota 136, segue verso ovest la strada per C.Vecchia ed alla quota 131, sul confine comunale di Gazzola, prosegue nella stessa direzione lungo il canale che affluisce nel T.Luretta alla quota 127; ridiscende il T.Luretta fino a C.Nuova ed alla quota 122 segue la strada verso ovest per Rivasso da dove prosegue prima verso nord e poi verso ovest per quella che conduce a Sarturano.
In uscita nord da Sarturano (quota 134) segue in direzione nord-ovest la strada per Mirabello e prima di giungervi a La Palazzina, prosegue per quella che conduce a Grintorto, che supera a nord per seguire la strada che in direzione nord-ovest raggiunge il greto del T.Tidone. Risale tale corso d'acqua fino all'altezza di Fabbiano per seguire poi lungo la strada che in direzione nord-ovest e passando per la quota 143 raggiunge il centro abitato, lo attraversa fino ad incrociare ad Osteriazza la s.s.n° 142; prosegue lungo questa in direzione nord fino a raggiungere il borgo abitato di Borgonovo Val Tidone da dove è iniziata la delimitazione.

ARTICOLO 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Per la produzione di tutti i vini a d.o.c. "Colli Piacentini" sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati in
zona collinare-pedemontana, bene esposti, su terreni argillosi, preferibilmente di natura calcarea o calcarea-argillosa, spesso ferrettizzati, ciottolosi e ghiaiosi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento a spalliera ed i sistemi di potatura dei vigneti (corti, lunghi e misti) destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte all'anno prima dell'invaiatura.

I vigneti di nuovo impianto e di reimpianto devono essere composti da almeno 3.300 ceppi ad ettaro per tutte le tipologie di vino.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi e le rese massime di uva in vino finito, devono essere i seguenti:

	Ton/Ha	Vol %
BARBERA	13,0	11,0
BONARDA	13,0	11,0
CABERNET SAUVIGNON	10,0	12,0
CHARDONNAY	10,0	10,5
MALVASIA	13,0	10,0
MONTEROSSO VAL D'ARDA	10,0	10,5
NOVELLO	13,0	11,0
PINO NERO	10,0	11,0
PINOT GRIGIO	10,0	10,5
SAUVIGNON	10,0	10,5
TREBBIANINO VAL TREBBIA	10,0	10,5
VALNURE	10,0	10,5
VIN SANTO	10,0	10,5
VIN SANTO DI VIGOLENO	5,0	10,5

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi al comma successivo.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Dal 70 all'80 l'eccedenza non può essere rivendicata come denominazione di origine controllata.
Oltre l' 80% decade per tutto il prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Per la D.O.C. "Colli Piacentini" Vin Santo, "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno e "Colli Piacentini" Malvasia passito la resa massima di uva fresca da trasformare in vino finito non può superare rispettivamente il 35% , il 30% ed il 40%.

Le uve destinate alla produzione dei vini spumanti a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" debbono assicurare un titolo alcolometrico minimo totale naturale dell' 9,50% vol.

ARTICOLO 5

Le operazioni di vinificazione, compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" di cui all'art.1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza salvo quanto specificatamente previsto nel presente articolo. E' consentito di effettuare le operazioni di vinificazione compreso la presa di spuma, la rifermentazione in bottiglia o in grandi recipienti, l'invecchiamento, l'affinamento in bottiglia e l'imbottigliamento di tutti i vini a d.o.c. "Colli Piacentini" negli stabilimenti delle ditte site nel comune di Rovescala ad est del torrente Bardoneggia in provincia di Pavia.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - su richiesta delle ditte interessate, consentire che le operazioni di vinificazione dei vini "Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia, "Colli Piacentini" Valnure, "Colli Piacentini" Novello, "Colli Piacentini" Vin Santo, "Colli Piacentini" seguita dalle menzioni di uno dei seguenti vitigni ~~Ortrugo~~, Barbera, Bonarda, Malvasia, Pinot Nero, Pinot Grigio, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Chardonnay di cui all'art.1, siano effettuate in stabilimenti siti nel comune di Santa Maria della Versa e Rovescala, in Provincia di Pavia.

Le operazioni di vinificazione del vino a d.o.c. "Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda debbono avvenire nell'intero territorio dei comuni compresi, anche solo in parte, nella rispettiva zona di produzione delle uve di cui all'art.3 paragrafo I.

E' consentito effettuare la presa di spuma e l'imbottigliamento del vino a d.o.c. "Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia del vino a d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno devono essere effettuate solamente nell'interno del territorio amministrativo del comune di Vernasca.

Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca atte a conferire ai vini derivati le peculiari caratteristiche.
Per il vino Colli Piacentini Vin Santo di Vigoleno è vietato l'uso di solfiti e delle filtrazioni durante le varie fasi di vinificazione

Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo, " Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno e "Colli Piacentini" Malvasia passito, devono essere accuratamente scelte e devono essere appassite con il metodo tradizionale su pianta e su graticci, solo su graticci per il Vin Santo di Vigoleno, con controllo fino alla spremitura, che può avvenire solo dopo il 1° dicembre dell'anno di raccolta, in modo da raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% per la d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo, al 30% per la d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno, ed al 23% per la d.o.c. "Colli Piacentini" Malvasia passito.

Il vino a d.o.c. "Colli Piacentini" Malvasia passito può essere messo in commercio dal 1° settembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

La denominazione di origine controllata dei vini "Colli Piacentini" con una delle seguenti menzioni: Chardonnay, Malvasia, Monterosso Val d'Arda, Pinot Grigio, Pinot Nero, Trebbianino Val Trebbia, Valnure, può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti, dal presente disciplinare, per i vini omonimi.

Le operazioni di spumantizzazione dei predetti vini della denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" sia con il metodo classico o tradizionale che in grandi recipienti chiusi, devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito della provincia di Piacenza e negli stabilimenti siti nel comune di Rovescala in provincia di Pavia.

La denominazione di origine controllata dei vini "Colli Piacentini" può essere utilizzata per designare i vini frizzanti Barbera, Bonarda, Chardonnay , Malvasia, Monterosso Val d'Arda, Pinot Grigio, Pinot Nero, Trebbianino Val Trebbia, Valnure e Sauvignon e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 6

I vini di cui all'art.1 all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda:
colore: da paglierino a dorato;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato o amabile, fine e sottile di corpo, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda frizzante:
colore: da paglierino a dorato;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato o amabile, fine e sottile di corpo;
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Colli Piacentini" Monterosso Val d'Arda Spumante:
colore: da paglierino a dorato;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: Brut o secco o abboccato, fine e sottile di corpo;
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia:
colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;
odore : vinoso, gradevole;
sapore: secco o abboccato, delicato, sottile, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia frizzante:
colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;
odore : vinoso, gradevole;
sapore: delicato, sottile;
Residuo zuccherino massimo 17 gr/lt.
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Colli Piacentini" Trebbianino Val Trebbia Spumante:
colore: giallo paglierino o giallo dorato chiaro;
odore : vinoso, gradevole;
sapore: Brut o secco o abboccato, delicato, sottile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l

"Colli Piacentini" Valnure:
colore: giallo, paglierino chiaro;
odore : caratteristico, gradevole, aromatico;
sapore: secco o abboccato o amabile, gradevole, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Colli Piacentini" Valnure Frizzante:
colore: giallo, paglierino chiaro;
odore : caratteristico, gradevole, aromatico;
sapore: secco o abboccato o amabile, gradevole;
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Colli Piacentini" Valnure Spumante:
colore: giallo, paglierino chiaro;
odore : caratteristico, gradevole, aromatico;
sapore: Brut o secco o abboccato, gradevole,
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

"Colli Piacentini" Barbera:
colore: rosso rubino;
odore : vinoso, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, sapido, leggermente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Barbera Frizzante:
colore: rosso rubino;
odore : vinoso, caratteristico;
sapore: sapido, leggermente tannico;
Residuo zuccherino massimo 17 gr/lt.
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Bonarda:
colore: rosso rubino, a volte intenso;
odore : caratteristico, gradevole;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, leggermente tannico, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Bonarda frizzante:
colore: rosso rubino, a volte intenso;
odore : caratteristico, gradevole;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Malvasia:
colore: paglierino o paglierino scarico;
odore : aroma caratteristico, anche intenso;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, aromatico, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Malvasia frizzante:
colore: paglierino o paglierino scarico;
odore : aroma caratteristico, anche intenso;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, aromatico, fresco;
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

"Colli Piacentini" Malvasia Spumante:
colore: paglierino o paglierino scarico;
odore : aroma caratteristico, anche intenso;
sapore: Brut o secco o abboccato o dolce, aromatico, fresco;
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo (per tipologia dolce): 4,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l

"Colli Piacentini" Malvasia passito:
colore: giallo paglierino dorato;
odore : intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, morbido, armonico, intenso, aromatico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo 4,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 25 milliequivalenti/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
"Colli Piacentini" Pinot grigio:
colore: giallo paglierino o ramato;
odore : caratteristico;
sapore: secco o abboccato, fresco fine, molto gradevole, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.
.
"Colli Piacentini" Pinot grigio frizzante:
colore: giallo paglierino o ramato;
odore : caratteristico;
sapore: fresco fine, molto gradevole;
Spuma evanescente
Residuo zuccherino massimo 17 gr/lt.
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Pinot grigio Spumante:
colore: giallo paglierino o ramato;
odore : caratteristico;
sapore: Brut o secco o abboccato, fresco fine, molto gradevole;
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Pinot nero:
colore: rosso più o meno intenso o rosato o paglierino più o meno intenso;
odore : caratteristico;
sapore: secco o abboccato, sapido, gradevole, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Piacentini" Pinot nero frizzante:
colore: rosso più o meno intenso o rosato o paglierino più o meno intenso;
odore : caratteristico;
sapore: sapido, gradevole;
Residuo zuccherino massimo 17 gr/lt.
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Piacentini" Pinot nero spumante:
colore: rosso più o meno intenso o rosato o paglierino più o meno intenso
odore : caratteristico;
sapore: Brut o secco o abboccato, sapido, gradevole;
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

"Colli Piacentini" Sauvignon :
colore: paglierino anche intenso;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, armonico, fine, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Sauvignon frizzante :
colore: paglierino anche intenso;
odore : delicato, caratteristico;
sapore: armonico, fine;
residuo zuccherino massimo 17 gr/lt
Spuma Evanscente
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino, talvolta granato;
odore : caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco e abboccato, lievemente tannico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Chardonnay:
colore: giallo paglierino con sfumature verdognole;
odore : gradevole, fine, fruttato;
sapore: secco o abboccato, armonico, fresco, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Chardonnay frizzante:
colore: giallo paglierino con sfumature verdognole;
odore : gradevole, fine, fruttato;
sapore: armonico, fresco;
residuo zuccherino massimo 17 gr/lt
Spuma evanescente
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Chardonnay spumante:
colore: giallo paglierino con sfumature verdognole;
odore : gradevole, fine, fruttato;
sapore: Brut o secco o abboccato, armonico, fresco;
Spuma: fine, persistente
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Novello:
colore: rosso rubino;
odore :caratteristico, vinoso e fruttato;
sapore: secco o abboccato, acidulo fragrante e fruttato, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità totale massima: 7,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

"Colli Piacentini" Vin Santo:
colore: giallo paglierino, dorato;
odore : intenso, aromatico, caratteristico, etereo;
sapore: secco o dolce, morbido, armonico, intenso, aromatico, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:16,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile massima: 30 milliequivalenti/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l.

"Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno:
colore: dorato o ambrato più o meno intenso;
odore : intenso, gradevole, fine, delicato, caratteristico;
sapore: piacevolmente dolce di uve appassite, armonico, pieno, corposo, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00 % vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 10,50 % vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile massima: 30 milliequivalenti/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per la acidità totale e l'estratto secco netto.

ARTICOLO 7

Tutti i vini a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" recanti la menzione di vigna seguita dal toponimo che deve essere scritta immediatamente di seguito ai nomi di vitigno e di vino con caratteri di stampa di altezza, forma e dimensione non superiore a "Colli Piacentini", debbono essere immessi al consumo finale solo in recipienti di capacità inferiore a 5 litri e solo tranquilli.

L'invecchiamento del vino a d.o.c. "Colli Piacentini" Vin Santo deve avvenire per almeno 48 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve, di cui almeno 36 in recipienti di legno; per il vino a d.o.c."Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno l'invecchiamento deve essere almeno di 60 mesi di cui almeno 48 mesi in botti di legno a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per entrambi il periodo di invecchiamento in legno deve avvenire in botti di capacità non superiori a 500 litri.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare la attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

In considerazione della consolidata tradizione è consentita la commercializzazione di vino, avente residuo zuccherino superiore a quanto previsto dal presente disciplinare, necessario alla successiva fermentazione naturale in bottiglia, con la dicitura D.O.C. “Colli Piacentini” purché detto prodotto sia confezionato in contenitori non a tenuta di pressione di capacità da 10 a 60 litri.

ARTICOLO 8

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" Novello deve essere imbottigliato nel territorio della provincia di Piacenza entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve e può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro a far tempo dalla data prevista dal decreto ministeriale.

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" Vin Santo deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro di capacità 0,375 - 0,500 - 0,750 e con tappo raso di sughero.

Il vino a denominazione di origine controllata "Colli Piacentini" Vin Santo di Vigoleno deve essere immesso al consumo esclusivamente nella bottiglia denominata "renana" di capacità 0,375 - 0,500 - 0,750, con tappo raso di sughero.

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Colli Piacentini”, è obbligatorio apporre sull'etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Per i vini "Colli Piacentini” sono ammesse tutti i tipi di chiusure previste dalla norma ad eccezione dei tappi a corona, di quelli in plastica e salvo quanto previsto dal presente articolo.

Per la tipologia “frizzante” dei vini DOC “Colli Piacentini” è consentito l’uso del tappo a fungo.

10A05323

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nelle regioni Liguria, Lombardia e Puglia. (Avviso n. 010/2010)

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d’ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all’indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

ALLEGATO

ELENCO N. 10/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	MERCATO ORTOFRUTTICOLO DELLA VAL DI MAGRA SOC. COOP. A R.L.	SARZANA (SP)	LIGURIA	81001090117	05/03/1970	CCI
2	SYSTEMCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO (BG)	LOMBARDIA	03335890160	21/06/2006	
3	SOCIETA' COOPERATIVA TOTAL CLEAN SERVICE A R.L.	CISERANO (BG)	LOMBARDIA	03166430169	06/11/2004	
4	GRUPPO EDILE IMMOBILIARE SOCIETA' COOPERATIVA	GROPELLO CAIROLI (PV)	LOMBARDIA	02073060184	13/10/2004	
5	BIONDO SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO (BG)	LOMBARDIA	03191400161	01/02/2005	
6	IL COLLE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COLLE BRIANZA (LC)	LOMBARDIA	02543310136	02/08/2000	
7	WORD COOP SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIGLIO (BG)	LOMBARDIA	03163750163	29/10/2004	
8	WORKS EUROPE – SOCIETA' COOPERATIVA	ISEO (BS)	LOMBARDIA	02665740987	23/06/2005	
9	LE NINFE SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIOVANNI BIANCO (BG)	LOMBARDIA	03295020162	02/03/2006	
10	LE DIMORE BRESCIANE 2 SCRL	BRESCIA	LOMBARDIA	03615460171	13/03/2001	CCI
11	ECOCOOPLAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	TREVIOLO (BG)	LOMBARDIA	03172500161	13/12/2004	
12	ADDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CARAVAGGIO (BG)	LOMBARDIA	03041020169	12/04/2003	
13	AZ 1 SOCIETA' COOPERATIVA	OSIO SOTTO (BG)	LOMBARDIA	02729630166	07/10/1999	
14	CISALPINA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIGEVANO (PV)	LOMBARDIA	01940410184	29/11/2001	
15	COOPERATIVA PRIMAVERA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PRADALUNGA (BG)	LOMBARDIA	03025560164	18/02/2003	
16	A.H.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	LODI	LOMBARDIA	03753510969	10/12/2002	
17	C.B.L. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA BRESCIANA DI LAVORO A R.L.	REZZATO (BS)	LOMBARDIA	02374370985	29/01/2003	
18	CONS.A.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A R.L.	RUTIGLIANO (BA)	PUGLIA	05985250728	28/02/2003	
19	EDIL B SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA (TA)	PUGLIA	02460500735	17/03/2003	CCI
20	LA RINASCENTE SOC. COOP. A R.L.	ALLISTE (LE)	PUGLIA	02030610758	18/03/1985	CCI
21	STELLA COMETA SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA (TA)	PUGLIA	02528940733	07/10/2004	CCI
22	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MASSAFRA (TA)	PUGLIA	02417830730	08/04/2002	CCI
23	SAN FRANCESCO MULTISERVIZI PRONTO INTERVENTO – SOCIETA' COOPERATIVA	TRANI (BA)	PUGLIA	06387380725	12/12/2005	
24	SPORT ENJOY 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLANA GROTTE (BA)	PUGLIA	93248640729	29/05/2000	
25	CO.ME.TA. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	01845690716	26/10/1990	
26	TARAS SOCIETA' COOPERATIVA	TARANTO	PUGLIA	02462900735	27/03/2003	
27	NIDO DELLE STELLE COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	BARI	PUGLIA	03785280722	10/12/1987	
28	FEDO SOC. COOP. A R.L.	CARAPELLE (FG)	PUGLIA	03312940715	18/02/2004	
29	L'ARCA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	TARANTO	PUGLIA	02252940735	26/04/1999	
30	GRUPPO 83 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	03068480726	14/01/1984	
31	MYRIAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	03357760713	27/10/2004	
32	COOPERATIVA AGRICOLA SANT'IRENE A R.L.	ERCHIE (BR)	PUGLIA	01221290743	21/09/1984	
33	C.T.C. - COOPERATIVA TRASPORTO CARNI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARI	PUGLIA	03284860727	01/02/1985	
34	TELOS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANDRANO (LE)	PUGLIA	04058850753	11/06/2007	
35	OLTRE LO SPORT – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CERIGNOLA (FG)	PUGLIA	02315460713	22/04/1998	
36	A.C.L.I. NUOVO SALENTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MESAGNE (BR)	PUGLIA	01737330744	05/12/1996	CCI
37	LA MADDALENA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03220980712	17/10/2002	UNCI
38	GLOBAL SERVICES MONTI DAUNI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03137870717	23/07/2001	CCI
39	BRILFANIA SOCIETA' COOPERATIVA	BRINDISI	PUGLIA	01897400741	22/06/2000	
40	ITERCOOP SOC. A R.L.	TARANTO	PUGLIA	00897100731	11/01/1984	LEGA

41	UNICO PUGLIA – SOC. COOP. A R.L.	CAPURSO (LE)	PUGLIA	04296630728	21/11/1991	LEGA
42	PROGETTO VITA COOPERATIVA SOCIALE	GRAVINA IN PUGLIA (BA)	PUGLIA	06358080726	23/09/2005	
43	GINESTRA SCARL	FOGGIA	PUGLIA	03295710713	27/11/2003	AGCI
44	AURELIA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	01876920719	24/09/1970	UNCI
45	ANTELE SOCIETA' COOPERATIVA	GINOSA (TA)	PUGLIA	02395610732	29/11/2001	CCI
46	SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO LA VITTORIA	FOGGIA	PUGLIA	01428660714	10/12/1984	CCI
47	GINOSA PRIMO SOC. COOP. A R.L.	GINOSA (TA)	PUGLIA	00923340731	17/10/1975	CCI
48	PROGRESSO E SVILUPPO FILIPPO D'AGOSTINO SOCIETA' COOPERATIVA	GRAVINA IN PUGLIA (BA)	PUGLIA	03329550721	18/05/1985	
49	CO.DI.ME. S.C.R.L. - COOPERATIVA DISTRIBUZIONE MERCI	BARI	PUGLIA	05108300723	30/12/1997	
50	COOPERATIVA TRE.CO 2005 SOC. COOP. A R.L.	ORTA NOVA (FG)	PUGLIA	03372570717	12/01/2005	

10A05390

Scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nelle regioni: Campania, Puglia e Sardegna. (Avviso n. 011/2010).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

ALLEGATO

ELENCO N. 11/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	FIOR DI PESCO SOC. COOP. EDIL. A R.L.	SORRENTO (NA)	CAMPANIA	03420900635	16/02/1981	
2	PROGETTO PHYSIS	LATIANO (BR)	PUGLIA	01341560744	04/02/1987	
3	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO 2000 A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	01564760716	27/06/1986	
4	LE CINQUE QUERCE – SOCIETA' COOPERATIVA	VIESTE (FG)	PUGLIA	03161160712	11/12/2001	
5	ARCHEODAUNIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOGGIA	PUGLIA	03425770710	25/10/2005	
6	TOUBA LAMBAYE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANFREDONIA (FG)	PUGLIA	00904730710	19/05/1999	
7	SARTORIA SALENTINA SOCIETA' COOPERATIVA	SURBO (LE)	PUGLIA	03833510757	15/11/2004	
8	TICINESE SOCIETA' COOPERATIVA	SURBO (LE)	PUGLIA	03830100750	02/11/2004	
9	OLIAROLA BITONTINA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BITONTO (BA)	PUGLIA	05468260723	27/12/1999	
10	RADIO GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MOLA DI BARI (BA)	PUGLIA	02425730724	18/03/1980	
11	IL RAGGIO DI SOLE – O.N.L.U.S. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LECCE	PUGLIA	03587150750	15/11/2001	
12	SOCIETA' COOPERATIVA SOACIALE GIOCAMARE	BRINDISI	PUGLIA	01982440743	05/06/2002	CCI
13	CORATO SOLIDARIETA' E SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CORATO (BA)	PUGLIA	06085680723	05/12/2003	
14	ARC-EN CIEL SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAN PIETRO VERNOTICO (BR)	PUGLIA	02141170742	03/08/2006	CCI
15	PULSANPOL – SOC. COOP. A R.L.	PULSANO (TA)	PUGLIA	00405810730	21/04/1980	
16	COOP. ART. A R.L.	OSTUNI (BR)	PUGLIA	01863540744	06/11/1999	
17	TURISTICAMENTE E. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - ONLUS	GIOVINAZZO (BA)	PUGLIA	06054580722	30/09/2003	
18	PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	BISCEGLIE (BA)	PUGLIA	05680690723	21/03/2001	
19	S.P.C. CATERING ON THE ROAD – SOCIETA' COOPERATIVA	LECCE	PUGLIA	03893660757	22/07/2005	
20	SUMMER FIVE – SOCIETA' COOPERATIVA	ORISTANO	SARDEGNA	01079100952	27/04/2005	CCI
21	CITY SHINE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	FLUMINIMAGGIORE (CA)	SARDEGNA	02897100927	27/05/2004	CCI
22	CLEAN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	IGLESIAS (CA)	SARDEGNA	02774420927	12/11/2002	LEGA
23	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA NARBOLIA SIGLA: COOPERATIVA SOCIALE ACOOP	NARBOLIA (CA)	SARDEGNA	00615780954	05/04/1990	LEGA
24	BOI CERBUS 2 SOC. COOP. A R.L.	PORTOSCUSO (CA)	SARDEGNA	02487280923	09/02/1999	CCI
25	LA PAPPAIA SOCIETA' COOPERATIVA	GUAMAGGIORE (CA)	SARDEGNA	03049350923	13/07/2006	
26	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SANTU PRETU	ONANI (NU)	SARDEGNA	01199610914	04/12/2003	CCI
27	CUGLIERI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CUGLIERI (OR)	SARDEGNA	00717500953	15/04/1998	
28	TURSAR SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES (SS)	SARDEGNA	01563760907	14/07/1992	AGCI
29	I MELOGRANI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SERRAMANNA (CA)	SARDEGNA	01027990959	26/09/2001	CCI
30	LA DUEMILA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	OLLASTRA SIMAXIS (OR)	SARDEGNA	00674550959	26/01/1995	UNCI
31	LAGUNA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CABRAS (OR)	SARDEGNA	00629270950	05/03/1991	UNCI
32	ORPHEA SOCIETA' COOPERATIVA	FLUMINIMAGGIORE (CA)	SARDEGNA	02967080926	04/05/2005	LEGA
33	RATIO SERVICE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	00713470953	13/03/1998	UNCI
34	NUEDDAS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S.	SENIS (OR)	SARDEGNA	01071390957	08/10/2004	UNCI
35	DOLMEN COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	02987580921	15/09/2005	
36	DEPLANT SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	03045500927	21/06/2006	
37	ANGLONA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NULVI (SS)	SARDEGNA	02000740908	17/04/2002	
38	IL GIROTONDO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ELINI (NU)	SARDEGNA	01218630919	28/07/2004	
39	IL PINO MARITTIMO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OROSEI (NU)	SARDEGNA	01206660910	19/02/2004	
40	SOCIETA' COOPERATIVA SERVICE CART 2001 A R.L.	NUORO	SARDEGNA	01119080917	15/02/2001	

41	ITTICA LO STAGNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LAS PLASSAS (CA)	SARDEGNA	02893060927	06/05/2004	AGCI
42	...EQUITANDO SOCIETA' COOPERATIVA	PAULILATINO (OR)	SARDEGNA	01055580953	10/09/2003	CCI
43	PENNA VERDE – SOCIETA' COOPERATIVA	BESSUDE (SS)	SARDEGNA	01551160904	21/12/1991	UNCI
44	FAGHERE SOC. COOP. A R.L.	MUROS (SS)	SARDEGNA	01729490902	11/10/1996	AGCI
45	AQUILONE SOC. COOP. A R.L.	PORTO TORRES (SS)	SARDEGNA	01602790907	23/02/1993	AGCI
46	INSULA MEA SOCIATA' COOPERATIVA	OROSEI (NU)	SARDEGNA	01229390917	21/01/2005	
47	LUPI DI MARE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	01016810952	29/11/2000	UNCI
48	SOC. COOP. SERRA NUSCEDDA A R.L.	ORISTANO	SARDEGNA	00607120953	04/10/1989	UNCI
49	IL GIRASOLE – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NUORO	SARDEGNA	01166060911	26/09/2002	UNCI
50	HIDEA SOCIETA' COOPERATIVA	CAGLIARI	SARDEGNA	03038950923	16/05/2006	

10A05391

Scioglimento di cinquanta società cooperative aventi sede nelle regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio e Lombardia. (Avviso n. 09/2010).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, Divisione IV, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

ALLEGATO

ELENCO N. 09/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	M.G.F. - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LATRONICO (PZ)	BASILICATA	01459400766	19/02/2001	
2	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. DOMUS NOSTRA	COSENZA	CALABRIA	80009370786	20/11/1954	
3	ICARO CONSULENZE E SERVIZI PER L'AMBIENTE ED IL TURISMO – PICCOLA SOC. COOP.VA	VALLO DELLA LUCANIA (SA)	CAMPANIA	04028490656	19/05/2003	
4	DEDALO TOUR SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04299051005	28/12/1991	
5	IL DELFINO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, DI LAVORO, A R.L.	ROMA	LAZIO	07928851000	22/03/2004	
6	IMPRONTA VERDE ONLUS A R.L. SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE INTEGRATA PROD. E LAVORO	VELLETRI (RM)	LAZIO	08612221005	19/07/2005	
7	COOPERATIVA LA SPLENDENTE 90 A R.L.	ROMA	LAZIO	03787341001	12/01/1990	
8	LA CONCHIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08017021000	30/04/2004	
9	R.D.S. - SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ROMA	LAZIO	03874940582	31/03/1980	
10	MONDIALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	07090031001	21/05/2002	
11	RESIDENZA BELLAVISTA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	06007061002	08/03/2000	
12	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - COOPERATIVA EDILIZIA A MOVIMENTO FERROVIARIO C.E.M.F.	ROMA	LAZIO	80406990582	06/02/1975	
13	COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI – CO.GE.SER. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04680971001	23/02/1994	
14	ISOLA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FIUMICINO (RM)	LAZIO	08625031003	03/08/2005	
15	I -LAND – SOCIETA' COOPERATIVA	VITERBO	LAZIO	01824430563	29/06/2005	LEGA
16	VALERIA SOC. COOP.	ROMA	LAZIO	09943551003	19/03/2008	
17	MERCURIO – SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	08750431002	01/12/2005	
18	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROMA	LAZIO	09212271002	10/11/2006	
19	EUROPE LINE SOCIETA' COOPERATIVA	FONDI (LT)	LAZIO	02155930593	20/05/2003	
20	MULTISERVIZI IMPRESA DI PULIZIE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MARINO (RM)	LAZIO	07106871002	07/06/2002	
21	ZEUS 2004 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	08007201000	05/05/2004	
22	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, INTEGRATA DI LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	08502461000	22/04/2005	
23	AVT AUDIOVISUALTECHNICS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04982380588	13/01/1981	
24	SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. I.C.R. - INTERDISCIPLINARE CONSULENZA E RICERCA	ROMA	LAZIO	03139780583	17/03/1978	
25	DV SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ANAGNI (FR)	LAZIO	02312480607	06/11/2003	
26	VIDEOGRAFICA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07095110586	28/06/1985	
27	TRASPORTO & FACCHINAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08308971004	12/01/2005	
28	PROFESSIONISTI ASSOCIATI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI AVANZATI PER L'INNOVAZIONE PRO.S.A.	ROMA	LAZIO	06905880586	22/02/1985	
29	CAFFE' SANIZI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RIETI	LAZIO	00925560575	26/07/2001	
30	UNIONE TESSILE LAVORATORI AUTONOMI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN SIGLA U.T.L.A. SOC. COOP.	ROMA	LAZIO	00375730942	12/01/1996	
31	LE FANATICHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA (LT)	LAZIO	02126310594	21/11/2002	CCI
32	IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CISTERNA DI LATINA (LT)	LAZIO	02346940592	09/11/2006	CCI
33	SCIVES – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ITALIANA VIAGGI E SAFARI	RIETI	LAZIO	00976340570	04/03/2005	CCI
34	SERVICECOOP SOCIETA' COOPERATIVA	ROMA	LAZIO	09022671003	18/05/2006	
35	SOCIETA' COOPERATIVA OASI CAPENATE	CAPENA (RM)	LAZIO	04782351003	17/10/1994	
36	BRACCIO FORTE SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	04603410962	15/11/2004	
37	LA COOPERATIVA RIABITA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MANERBIO (BS)	LOMBARDIA	02004320988	03/06/1998	UNICOOP
38	IL FUTURO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SAN GERVASIO BRESCIANO (BS)	LOMBARDIA	02151350986	07/11/2000	UNICOOP
39	ORIZZONTI FUTURI COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	VARESE	LOMBARDIA	01997200983	15/04/1998	
40	BRESCIANA GROUP E C. SOCIETA' COOPERATIVA	BRESCIA	LOMBARDIA	02668160985	24/06/2005	

41	BRAMEDI SOC. COOP. A R.L.	MILANO	LOMBARDIA	13063400157	28/02/2000	
42	BERGAMASCA – SOC. COOP.	PADERNO DUGNANO (MI)	LOMBARDIA	04125630964	12/11/2003	UNICOOP
43	ASTERIX SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	LOMBARDIA	04954180966	27/07/2005	
44	ROBBIOLO COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	BUCCINASCO (MI)	LOMBARDIA	13415940157	29/03/2001	CCI
45	ADA PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PAVIA	LOMBARDIA	01977380185	26/09/2002	
46	COOPERATIVA IL CASTAGNO A R.L.	BUSTO ARSIZIO (VA)	LOMBARDIA	01976150126	07/03/1991	
47	SARA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	CARAVAGGIO (BG)	LOMBARDIA	03384780163	03/03/2007	
48	BEST QUALITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	LOMBARDIA	03446190963	12/02/2002	
49	SANIT-SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VARESE	LOMBARDIA	02544180124	16/11/1999	CCI
50	TEXA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TREVIGLIO (BG)	LOMBARDIA	03028370165	27/02/2003	

10A05392

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Lucen»

Estratto provvedimento UVA.PC. n. 309 del 20 aprile 2010

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda,i lotti delle confezioni della specialità medicinale "LUCEN"
035367010/M - 2 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367022/M - 5 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367034/M - 7 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367046/M - 14 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367059/M - 15 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367061/M - 28 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367073/M - 30 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367085/M - 56 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367097/M - 60 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367109/M - 100 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367111/M - 2 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367123/M - 5 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367135/M - 7 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367147/M - 14 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367150/M - 15 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367162/M - 28 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367174/M - 30 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367186/M - 56 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367198/M - 60 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367200/M - 100 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367212/M - 140 (28X5) CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
035367224/M - 140 (28X5) CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
035367236/M - 3 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367248/M - 7 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367251/M - 7X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367263/M - 14 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367275/M - 15 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367287/M - 25X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367299/M - 28 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367301/M - 30 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367313/M - 50X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367325/M - 56 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367337/M - 60 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367349/M - 90 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367352/M - 98 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367364/M - 100X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG

035367376/M - 140 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
035367388/M - 3 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367390/M - 7 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367402/M - 7X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367414/M - 14 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367426/M - 15 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367438/M - 25X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367440/M - 28 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367453/M - 30 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367465/M - 50X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367477/M - 56 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367489/M - 60 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367491/M - 90 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367503/M - 98 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367515/M - 100X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367527/M - 140 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
035367539/M - 1 FLACONE DA 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
035367541/M - 10 FLACONI DA 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
035367554/M - "10 MG GRANULATO GASTRORESISTENTE PER SOSPENSIONE ORALE" 28 BUSTINE PET/AL/LDPE

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 06/05//2010 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/987 del 31/12/2009 pubblicato sulla G.U. del 05/02/2010 n.29 senza ulteriore proroga.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A05566

Proroga dello smaltimento delle scorte del medicinale «Nexium»

Estratto provvedimento UVA.PC. n. 310 del 20 aprile 2010

Considerate le motivazioni portate da Codesta Azienda,i lotti delle confezioni della specialità medicinale "NEXIUM"
034972012/M - 2 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972024/M - 5 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972036/M - 7 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972048/M - 14 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972051/M - 15 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972063/M - 28 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972075/M - 30 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972087/M - 56 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972099/M - 60 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972101/M - 100 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972113/M - 2 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972125/M - 5 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972137/M - 7 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972149/M - 14 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972152/M - 15 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972164/M - 28 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972176/M - 30 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972188/M - 56 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972190/M - 60 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972202/M - 100 CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972214/M - 140 (28X5) CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 40 MG
034972226/M - 140 (28X5) CPR RIVESTITE CON FILM IN FLACONE DA 20 MG
034972238/M - 3 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972240/M - 7 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972253/M - 7X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972265/M - 14 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972277/M - 15 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG

034972289/M - 25X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972291/M - 28 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972303/M - 30 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972315/M - 50X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972327/M - 56 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972339/M - 60 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972341/M - 90 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972354/M - 98 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972366/M - 100X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972378/M - 140 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 20 MG
034972380/M - 3 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972392/M - 7 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972404/M - 7X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972416/M - 14 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972428/M - 15 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972430/M - 25X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972442/M - 28 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972455/M - 30 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972467/M - 50X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972479/M - 56 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972481/M - 60 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972493/M - 90 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972505/M - 98 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972517/M - 100X1 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972529/M - 140 CPR RIVESTITE CON FILM IN BLISTER DA 40 MG
034972531/M - 1 FLACONE DA 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
034972543/M - 10 FLACONI DA 40 MG POLVERE PER SOLUZIONE INIETTABILE
034972556/M - "10 MG GRANULATO GASTRORESISTENTE PER SOSPENSIONE ORALE" 28 BUSTINE PET/AL/LDPE

possono essere dispensati per ulteriori 30 giorni a partire dal 06/05//2010 data di scadenza dei 90 giorni previsti dal provvedimento UPC/II/988 del 31/12/2009 pubblicato sulla G.U. del 05/02/2010 n.29 senza ulteriore proroga.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A05564

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lormetazepam Hexal» con conseguente modifica degli stampati

Estratto provvedimento FV/8 del 25 marzo 2010

Medicinale: LORMETAZEPAM HEXAL.

Confezioni: 036480010 «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Procedura nazionale, con scadenza il 14 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A05376

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ateroid»

Con la determinazione n. aRM - 10/2010-1243 del 15 marzo 2010 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Cornelli Consulting S.a.s., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ATEROID;

confezione: 014394047;

descrizione: IM 10 F 2 ML 50 LRU.

10A05374

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano rilasciata alla società Società Uquifa Italia S.p.a.

Con la determinazione n. aMP - 87/2010 del 19 aprile 2010 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Agrate Brianza (Milano), via delle Industrie n. 84, rilasciata alla società Società Uquifa Italia S.p.a.

10A05375

RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1° aprile 2010 del Ministero della salute, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, on. Eugenia Maria Roccella». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera *g)*, al quarto rigo, dove e scritto: «... i sindacati, gli ordini e i collegi, l'Agenzia italiana del farmaco - *AIDA*, l'Istituto ...», leggasi: «... i sindacati, gli ordini e i collegi, l'Agenzia italiana del farmaco - *AIFA*, l'Istituto ...».

10A05612

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-108) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.